

# Sommario Rassegna Stampa

| Pagina Testata   | Data                             | Titolo     | Pag.   |    |
|--|----------------------------------|------------|--|----|
| <b>Rubrica: Unione Province d'Italia</b>               |                                  |            |  |    |
| 6/40   | Edilizia & Territorio(Sole24ore) | 23/07/2011 | SUPPL.-IL CODICE APPALTI CAMBIA ANCORA (1^ PARTE)  | 2  |
| 2  | Il Sole 24 Ore Sud               | 20/07/2011 | "ABOLIRE NON SERVE"  | 37 |
| 2  | Il Sole 24 Ore Sud               | 20/07/2011 | PROVINCE DA 4 MILIARDI L'ANNO  | 38 |
|  | Saturnonotizie.it (web)          | 19/07/2011 | QUESTIONE PROVINCE A" ABASTA CON I POLITICI DI PROFESSIONE, PARLAMENTARI E CONSIGLIERI REGIONALI CON           | 40 |
| <b>Rubrica: Enti locali e federalismo: primo piano</b> |                                  |            |  |    |
| 1  | Il Sole 24 Ore                   | 20/07/2011 | UN MECCANISMO DI QUASI CRISI (S.Folli)   | 41 |
| 16   | Il Sole 24 Ore                   | 20/07/2011 | IL SALVACONDOTTO DEL GOVERNATORE (M.Bordignon)   | 42 |
| 18   | Il Sole 24 Ore                   | 20/07/2011 | CONTI IN ROSSO: A MILANO MAXI-MANOVRA DA 150 MILIONI (S.Monaci)  | 43 |
| 28   | Il Sole 24 Ore                   | 20/07/2011 | CONTRIBUTO SUI RICORSI INCIDENTALI (V.Melis)   | 44 |
| 31   | Il Sole 24 Ore                   | 20/07/2011 | SBLOCCO PARZIALE DEI FONDI FEDERALISTI: AL VIA SOLO 600 MILIONI SU 8 MILIARDI (G.Trovati)                      | 45 |
| 1  | La Repubblica                    | 20/07/2011 | GLI STIPENDI DA DIMEZZARE (M.Pirani)   | 46 |
| 15   | La Stampa                        | 20/07/2011 | TAGLI E ACCORPAMENTI PICCOLI COMUNI IN RIVOLTA (R.Masci)   | 48 |
| 24   | Italia Oggi                      | 20/07/2011 | FONDI PER SCUOLE PIU' SICURE (C.Lo re)   | 50 |
| 33   | Italia Oggi                      | 20/07/2011 | FEDERALISMO, FONDI AL RUSH FINALE (F.Cerisano)   | 51 |
| 6/7  | Il Giornale                      | 20/07/2011 | BASTAVA UN SI' AL REFERENDUM PER TAGLIARE I PARLAMENTARI (M.Giordano)  | 53 |
| 1  | Europa                           | 20/07/2011 | ATTENTI ALL'ANTIPOLITICA (P.Fassino)   | 55 |
| 14   | Il Manifesto                     | 20/07/2011 | TREMONTI TAGLIA TUTTO MA NON I COSTI DELLA POLITICA. UNA CAMPAGNA CONTRO LA CASTA... - LETTERE                 | 57 |
| <b>Rubrica: Pubblica amministrazione</b>               |                                  |            |  |    |
| 11   | Il Sole 24 Ore                   | 20/07/2011 | "SULLA TRASPARENZA LA RIFORMA C'E' (R.Brunetta)  | 59 |
| 11   | La Repubblica                    | 20/07/2011 | LEGGE ELETTORALE, BERSANI PER IL DOPPIO TURNO (G.Casadio)  | 61 |
| <b>Rubrica: Politica nazionale: primo piano</b>        |                                  |            |  |    |
| 1  | Corriere della Sera              | 20/07/2011 | POCO LAVORO TANTI PREMI PER LA CASTA DELLE REGIONI (S.Rizzo)   | 63 |
| 37   | Corriere della Sera              | 20/07/2011 | PAGARE I PORTABORSE PER RISPARMIARE (G.Stella)   | 65 |
| 7  | La Repubblica                    | 20/07/2011 | RITORNA L'IRPEF SULLA PRIMA CASA (R.Petrini)   | 66 |
| 9  | La Repubblica                    | 20/07/2011 | Int. a P.Fassino: FASSINO DICE ADDIO AL DOPPIO INCARICO "LA GENTE E' STUFA, MA NON TUTTO E' CASTA" (G.Casadio) | 68 |
| 7  | Il Giornale                      | 20/07/2011 | VISITE PRIVATE GRATIS 24 ORE SU 24: GLI INOREVOLI SCOPPIANO DI SALUTE (S.Zurlo)                                | 69 |
| <b>Rubrica: Economia nazionale: primo piano</b>        |                                  |            |  |    |
| 5  | Il Sole 24 Ore                   | 20/07/2011 | NIENTE PANICO DA CONTI PUBBLICI (F.Galimberti)   | 70 |
| 8  | Il Sole 24 Ore                   | 20/07/2011 | FISCO E TAGLIO AI COSTI DELLA POLITICA LE PRIORITA'  | 71 |
| 1  | Il Messaggero                    | 20/07/2011 | L'EUROPA SEPARATA DI MONETA E POLITICA (P.Savona)  | 74 |
| 9  | Il Messaggero                    | 20/07/2011 | Int. a A.Quadrio curzio: QUADRIO CURZIO: "CI SALVIAMO SOLTANTO CON GLI EUROBOND" (G.Franzese)                  | 75 |

# Il Codice appalti cambia ancora, il Dlgs 163 con tutte le modifiche introdotte dal Dl sviluppo

Il Dl 170/2011, convertito dalla legge 106/2011 («Gazzetta Ufficiale» n.160 del 12 luglio), ha modificato molti articoli del Codice. Ecco quindi il testo aggiornato con in neretto le novità previste dal decreto legge sviluppo, le note esplicative e i riferimenti normativi.

**DLGS 12 APRILE 2006, N. 163**  
**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce.**

## INDICE

### PARTE I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

#### TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

|   |    |
|---|----|
| Articolo 1 - Oggetto .....  | 11 |
| Articolo 2 - Principi .....   | 12 |
| Articolo 3 - Definizioni .....  | 12 |
| Articolo 4 - Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome .....   | 16 |
| Articolo 5 - Regolamento e capitolati .....   | 16 |
| Articolo 6 - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture .....                                    | 18 |
| Articolo 7 - Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture .....   | 20 |
| Articolo 8 - Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e norme finanziarie .....                         | 22 |
| Articolo 9 - Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture .....  | 23 |
| Articolo 10 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ..... | 24 |
| Articolo 11 - Fasi delle procedure di affidamento .....   | 25 |

|   |    |
|---|----|
| Articolo 12 - Controlli sugli atti delle procedure di affidamento ..... | 26 |
| Articolo 13 - Accesso agli atti e divieti di divulgazione .....         | 27 |
| Articolo 14 - Contratti misti .....                                     | 28 |
| Articolo 15 - Qualificazione nei contratti misti .....                  | 28 |

#### TITOLO II - CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

|  |    |
|--|----|
| Articolo 16 - Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico .....   | 28 |
| Articolo 17 - Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza .....  | 28 |
| Articolo 18 - Contratti aggiudicati in base a norme internazionali .....   | 29 |
| Articolo 19 - Contratti di servizi esclusi .....   | 29 |
| Articolo 20 - Appalti di servizi elencati nell'allegato II B .....   | 30 |
| Articolo 21 - Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B .....                        | 30 |
| Articolo 22 - Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni .....  | 30 |
| Articolo 23 - Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus .....   | 30 |
| Articolo 24 - Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi .....  | 30 |
| Articolo 25 - Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia ..... | 31 |
| Articolo 26 - Contratti di sponsorizzazione .....  | 31 |
| Articolo 27 - Principi relativi ai contratti esclusi .....   | 31 |

**PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI**
**TITOLO I - CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA**
**CAPO I - AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO**

|   |    |
|---|----|
| Articolo 28 - Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria .....  | 31 |
| Articolo 29 - Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici .....   | 32 |
| Articolo 30 - Concessione di servizi .....  | 33 |
| Articolo 31 - Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica ..... | 33 |
| Articolo 32 - Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori .....   | 33 |
| Articolo 33 - Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza .....  | 35 |

**CAPO II - REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

|   |    |
|---|----|
| Articolo 34 - Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici .....                                   | 35 |
| Articolo 35 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare .....  | 36 |
| Articolo 36 - Consorzi stabili .....  | 36 |
| Articolo 37 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti .....                                  | 37 |
| Articolo 38 - Requisiti di ordine generale .....  | 39 |
| Articolo 39 - Requisiti di idoneità professionale .....   | 46 |
| Articolo 40 - Qualificazione per eseguire lavori pubblici .....   | 46 |
| Articolo 41 - Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi .....                    | 49 |
| Articolo 42 - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi .....                    | 49 |
| Articolo 43 - Norme di garanzia della qualità .....   | 50 |
| Articolo 44 - Norme di gestione ambientale .....  | 51 |
| Articolo 45 - Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi .....  | 51 |
| Articolo 46 - Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione .....                | 52 |
| Articolo 47 - Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia .....                                    | 52 |
| Articolo 48 - Controlli sul possesso dei requisiti .....  | 53 |
| Articolo 49 - Avvalimento .....   | 53 |
| Articolo 50 - Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione ..... | 54 |
| Articolo 51 - Vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario .....                        | 54 |
| Articolo 52 - Appalti riservati .....   | 55 |

**CAPO III - OGGETTO DEL CONTRATTO, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E SELEZIONE DELLE OFFERTE**
**SEZIONE I - OGGETTO DEL CONTRATTO E PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

|   |    |
|---|----|
| Articolo 53 - Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture .....   | 55 |
| Articolo 54 - Procedure per l'individuazione degli offerenti .....  | 56 |
| Articolo 55 - Procedure aperte e ristrette .....  | 56 |
| Articolo 56 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara .....  | 56 |
| Articolo 57 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara .....  | 57 |
| Articolo 58 - Dialogo competitivo .....   | 58 |
| Articolo 59 - Accordi quadro .....  | 59 |
| Articolo 60 - Sistemi dinamici di acquisizione .....  | 60 |
| Articolo 61 - Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica .....                               | 61 |
| Articolo 62 - Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo - Forcella ..... | 61 |

**SEZIONE II - BANDI, AVVISI E INVITI**

|   |    |
|---|----|
| Articolo 63 - Avviso di preinformazione .....   | 61 |
| Articolo 64 - Bando di gara .....   | 62 |
| Articolo 65 - Avviso sui risultati della procedura di affidamento .....                                   | 62 |
| Articolo 66 - Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi .....                                    | 63 |
| Articolo 67 - Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare .....        | 64 |
| Articolo 68 - Specifiche tecniche .....   | 64 |
| Articolo 69 - Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito ..... | 65 |

**SEZIONE III - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO E DELLE OFFERTE E LORO CONTENUTO**

|   |    |
|---|----|
| Articolo 70 - Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte .....   | 66 |
| Articolo 71 - Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte .....   | 67 |
| Articolo 72 - Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo ..... | 67 |
| Articolo 73 - Forma e contenuto delle domande di partecipazione .....   | 67 |
| Articolo 74 - Forma e contenuto delle offerte .....   | 67 |
| Articolo 75 - Garanzie a corredo dell'offerta .....   | 69 |
| Articolo 76 - Varianti progettuali in sede di offerta .....   | 69 |

**SEZIONE IV - FORME DELLE COMUNICAZIONI, VERBALI, INFORMAZIONI AI CANDIDATI E AGLI OFFERENTI, SPESE DI PUBBLICITÀ, INVITI, COMUNICAZIONI**

|   |    |
|---|----|
| Articolo 77 - Regole applicabili alle comunicazioni ..... | 70 |
| Articolo 78 - Verballi .....                              | 71 |
| Articolo 79 - Informazioni circa i mancati inviti, le     |    |

*esclusioni e le aggiudicazioni* .....71  
*Articolo 79-bis - Avviso volontario per la trasparenza preventiva* .....73  
*Articolo 80 - Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni* .....73

**SEZIONE V - CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

*Articolo 81 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore* .....73  
*Articolo 82 - Criterio del prezzo più basso* .....73  
*Articolo 83 - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* .....74  
*Articolo 84 - Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* .....74  
*Articolo 85 - Ricorso alle aste elettroniche* .....75  
*Articolo 86 - Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse* .....76  
*Articolo 87 - Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse* .....77  
*Articolo 88 - Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse* .....77  
*Articolo 89 - Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi* .....78

**CAPO IV - SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA**

**SEZIONE I - PROGETTAZIONE INTERNA ED ESTERNA, LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE**

*Articolo 90 - Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici* .....78  
*Articolo 91 - Procedure di affidamento* .....81  
*Articolo 92 - Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti* .....82  
*Articolo 93 - Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori* .....83  
*Articolo 94 - Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti* .....84  
*Articolo 95 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare* .....84  
*Articolo 96 - Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico* .....86

**SEZIONE II - PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI ED EFFETTI AI FINI URBANISTICI ED ESPROPRIATIVI**

*Articolo 97 - Procedimento di approvazione dei progetti* .....87  
*Articolo 98 - Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi* .....87

**SEZIONE III - CONCORSI DI PROGETTAZIONE**

*Articolo 99 - Ambito di applicazione e oggetto* ..88  
*Articolo 100 - Concorsi di progettazione esclusi* ...88

*Articolo 101 - Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione* .....88  
*Articolo 102 - Bandi e avvisi* .....89  
*Articolo 103 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione* .....89  
*Articolo 104 - Mezzi di comunicazione* .....89  
*Articolo 105 - Selezione dei concorrenti* .....89  
*Articolo 106 - Composizione della commissione giudicatrice* .....89  
*Articolo 107 - Decisioni della commissione giudicatrice* .....89  
*Articolo 108 - Concorso di idee* .....90  
*Articolo 109 - Concorsi in due gradi* .....90  
*Articolo 110 - Concorsi sotto soglia* .....90

**SEZIONE IV - GARANZIE E VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE**

*Articolo 111 - Garanzie che devono prestare i progettisti* .....90  
*Articolo 112 - Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori* .....91

**CAPO V - PRINCIPI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

*Articolo 113 - Cauzione definitiva* .....91  
*Articolo 114 - Varianti in corso di esecuzione del contratto* .....92  
*Articolo 115 - Adeguamenti dei prezzi* .....92  
*Articolo 116 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto* .....92  
*Articolo 117 - Cessione dei crediti derivanti dal contratto* .....94  
*Articolo 118 - Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro* .....94  
*Articolo 119 - Direzione dell'esecuzione del contratto* .....96  
*Articolo 120 - Collaudo* .....96

**TITOLO II - CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

*Articolo 121 - Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria* .....96  
*Articolo 122 - Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia* .....97  
*Articolo 123 - Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori* .....98  
*Articolo 124 - Appalti di servizi e forniture sotto soglia* .....99  
*Articolo 125 - Lavori, servizi e forniture in economia* .....99

**TITOLO III - DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI**

**CAPO I - PROGRAMMAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI**

*Articolo 126 - Ambito di applicazione* .....101

|  |     |
|--|-----|
| Articolo 127 - Consiglio superiore dei lavori pubblici .....   | 101 |
| Articolo 128 - Programmazione dei lavori pubblici .....  | 101 |
| Articolo 129 - Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici .....   | 104 |
| Articolo 130 - Direzione dei lavori .....  | 104 |
| Articolo 131 - Piani di sicurezza .....  | 105 |
| Articolo 132 - Varianti in corso d'opera .....   | 106 |
| Articolo 133 - Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi .....  | 107 |
| Articolo 134 - Recesso .....   | 108 |
| Articolo 135 - Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione ..... | 108 |
| Articolo 136 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo .....             | 109 |
| Articolo 137 - Inadempimento di contratti di cottimo .....   | 109 |
| Articolo 138 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto .....   | 109 |
| Articolo 139 - Obblighi in caso di risoluzione del contratto .....   | 109 |
| Articolo 140 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto .....         | 110 |
| Articolo 141 - Collaudo dei lavori pubblici .....  | 110 |

**CAPO II - CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI**
**SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI**

|   |     |
|---|-----|
| Articolo 142 - Ambito di applicazione e disciplina applicabile .....      | 111 |
| Articolo 143 - Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici ..... | 111 |

**SEZIONE II - AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI**

|   |     |
|---|-----|
| Articolo 144 - Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici .....    | 112 |
| Articolo 145 - Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte .....                                     | 112 |
| Articolo 146 - Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all'affidamento a terzi di una parte dei lavori ..... | 113 |
| Articolo 147 - Affidamento al concessionario di lavori complementari .....  | 113 |

**SEZIONE III - APPALTI DI LAVORI AFFIDATI DAI CONCESSIONARI CHE SONO AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI**

|  |     |
|--|-----|
| Articolo 148 - Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici ..... | 113 |
|--|-----|

**SEZIONE IV - APPALTI DI LAVORI AFFIDATI DAI CONCESSIONA-**
**RI CHE NON SONO AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI**

|  |     |
|--|-----|
| Articolo 149 - Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici .....                            | 113 |
| Articolo 150 - Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici .....   | 114 |
| Articolo 151 - Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici ..... | 114 |

**CAPO III - PROMOTORE FINANZIARIO, SOCIETÀ DI PROGETTO E DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA PER I LAVORI**

|   |     |
|---|-----|
| Articolo 152 - Disciplina comune applicabile .....                                      | 114 |
| Articolo 153 - Finanza di progetto .....  | 114 |
| Articolo 154 - Valutazione della proposta .....   | 118 |
| Articolo 155 - Indizione della gara .....   | 118 |
| Articolo 156 - Società di progetto .....  | 118 |
| Articolo 157 - Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto .....       | 118 |
| Articolo 158 - Risoluzione .....  | 119 |
| Articolo 159 - Subentro .....   | 119 |
| Articolo 160 - Privilegio sui crediti .....   | 119 |
| Articolo 160-bis - Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità ..... | 120 |

**CAPO IV - LAVORI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**
**SEZIONE I - INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

|  |     |
|--|-----|
| Articolo 161 - Oggetto e disciplina comune applicabile .....   | 121 |
| Articolo 162 - Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi ..... | 122 |
| Articolo 163 - Attività del Ministero delle infrastrutture .....   | 123 |
| Articolo 164 - Progettazione .....   | 126 |
| Articolo 165 - Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione ..... | 126 |
| Articolo 166 - Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera .....                                      | 129 |
| Articolo 167 - Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti .....                           | 131 |
| Articolo 168 - Conferenza di servizi e approvazione del progetto <b>preliminare</b> .....                  | 133 |
| Articolo 169 - Varianti .....  | 134 |
| Articolo 170 - Interferenze .....  | 134 |
| Articolo 171 - Risoluzione delle interferenze .....  | 135 |
| Articolo 172 - La società pubblica di progetto .....   | 136 |
| Articolo 173 - Modalità di realizzazione .....   | 137 |
| Articolo 174 - Concessioni relative a infrastrutture .....   | 137 |
| Articolo 175 - Promotore .....   | 137 |
| Articolo 176 - Affidamento a contraente generale .....   | 138 |
| Articolo 177 - Procedure di aggiudicazione .....   | 141 |

|   |     |
|---|-----|
| Articolo 178 - Collaudo .....   | 141 |
| Articolo 179 - Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento energetico ..... | 141 |
| Articolo 180 - Disciplina regolamentare .....   | 142 |
| Articolo 181 - Norme di coordinamento .....   | 143 |

**SEZIONE II - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DELLE GRANDI OPERE**

|  |     |
|--|-----|
| Articolo 182 - Campo di applicazione .....                             | 143 |
| Articolo 183 - Procedure .....   | 144 |
| Articolo 184 - Contenuto della valutazione di impatto ambientale ..... | 145 |
| Articolo 185 - Compiti della commissione speciale Via .....            | 145 |

**SEZIONE III - QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI**

|  |     |
|--|-----|
| Articolo 186 - Istituzione del sistema di qualificazioni - classifiche ..... | 146 |
| Articolo 187 - Requisiti per le iscrizioni .....                             | 146 |
| Articolo 188 - Requisiti di ordine generale .....                            | 146 |
| Articolo 189 - Requisiti di ordine speciale .....                            | 147 |
| Articolo 190 - Consorzi stabili e consorzi di cooperative .....              | 148 |
| Articolo 191 - Norme di partecipazione alla gara .....                       | 149 |
| Articolo 192 - Gestione del sistema di qualificazioni .....                  | 149 |
| Articolo 193 - Obbligo di comunicazione .....                                | 150 |

**SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE**

|  |     |
|--|-----|
| Articolo 194 - Interventi per lo sviluppo infrastrutturale ..... | 150 |
|--|-----|

**TITOLO IV - CONTRATTI IN TALUNI SETTORI**
**CAPO I - CONTRATTI NEL SETTORE DELLA DIFESA**

|  |     |
|--|-----|
| Articolo 195 - Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa ..... | 151 |
| Articolo 196 - Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa .....        | 152 |

**CAPO II - CONTRATTI RELATIVI AI BENI CULTURALI**

|   |     |
|---|-----|
| Articolo 197 - Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali ..... | 152 |
| Articolo 198 - Ambito di applicazione .....   | 153 |
| Articolo 199 - Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi .....              | 153 |
| Articolo 200 - Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario .....                    | 153 |
| Articolo 201 - Qualificazione .....   | 154 |
| Articolo 202 - Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie .....                   | 154 |
| Articolo 203 - Progettazione .....  | 154 |
| Articolo 204 - Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione .....                  | 155 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Articolo 205 - Varianti ..... | 156 |
|-------------------------------|-----|

**PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI**
**TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA**
**CAPO I - DISCIPLINA APPLICABILE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO**

|  |     |
|--|-----|
| Articolo 206 - Norme applicabili .....   | 156 |
| Articolo 207 - Enti aggiudicatori .....  | 157 |
| Articolo 208 - Gas, energia termica ed elettricità .....   | 157 |
| Articolo 209 - Acqua .....   | 157 |
| Articolo 210 - Servizi di trasporto .....  | 158 |
| Articolo 211 - Servizi postali .....   | 158 |
| Articolo 212 - Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi ..... | 158 |
| Articolo 213 - Porti e aeroporti .....   | 158 |
| Articolo 214 - Appalti che riguardano più settori .....  | 158 |

**CAPO II - SOGLIE E CONTRATTI ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE TITOLO**

|   |     |
|---|-----|
| Articolo 215 - Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali .....  | 159 |
| Articolo 216 - Concessioni di lavori e di servizi .....   | 159 |
| Articolo 217 - Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività di cui ai settori del Capo I o per l'esercizio di una di dette attività in un Paese terzo ..... | 159 |
| Articolo 218 - Appalti aggiudicati ad un'impresa comune avente personalità giuridica o ad un'impresa collegata .....  | 159 |
| Articolo 219 - Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza .....  | 160 |

**CAPO III - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE, SELEZIONE QUALITATIVA DEI CONCORRENTI, SELEZIONE DELLE OFFERTE**
**SEZIONE I - TIPOLOGIA DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

|  |     |
|--|-----|
| Articolo 220 - Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara ..... | 161 |
| Articolo 221 - Procedura negoziata senza previa indizione di gara .....                              | 161 |
| Articolo 222 - Accordi quadro nei settori speciali .....   | 162 |

**SEZIONE II - AVVISI E INVITI**

|  |     |
|--|-----|
| Articolo 223 - Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione ..... | 162 |
| Articolo 224 - Avvisi con cui si indice una gara .....   | 163 |
| Articolo 225 - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati .....  | 163 |
| Articolo 226 - Inviti a presentare offerte o a negoziare .....   | 163 |

**DOSSIER**
**IL TESTO AGGIORNATO DEL DLGS 163/2006**

re .....164

**SEZIONE III - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

Articolo 227 - Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte .....165

**SEZIONE IV - INFORMAZIONI**

Articolo 228 - Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione .....166

Articolo 229 - Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati .....166

**SEZIONE V - SELEZIONE QUALITATIVA DEGLI OFFERENTI E QUALIFICAZIONE**

Articolo 230 - Disposizioni generali .....166

Articolo 231 - Principio di imparzialità e non aggravamento nei procedimenti di selezione e qualificazione .....167

Articolo 232 - Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive .....167

Articolo 233 - Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione .....167

**SEZIONE VI - CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE**

Articolo 234 - Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi .....168

**CAPO IV - CONCORSI DI PROGETTAZIONE**

Articolo 235 - Ambito di applicazione ed esclusioni .....168

Articolo 236 - Norme in materia di pubblicità e di trasparenza .....169

Articolo 237 - Norma di rinvio .....169

**TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

Articolo 238 - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria .....169

**PARTE IV - CONTENZIOSO**

Articolo 239 - Transazione .....169

Articolo 240 - Accordo bonario .....170

Articolo 240-bis - Definizione delle riserve .....172

Articolo 241 - Arbitrato .....172

Articolo 242 - Camera arbitrale e albo degli arbitri .....175

Articolo 243 - Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale .....176

Articolo 243-bis - Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale .....176

Articolo 244 - Giurisdizione .....177

Articolo 245 - Strumenti di tutela .....177

Articolo 245-bis - Inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni .....177

Articolo 245-ter - Inefficacia del contratto negli altri casi .....177

Articolo 245-quater - Sanzioni alternative .....177

Articolo 245-quinquies - Tutela in forma specifica e per equivalente .....177

Articolo 246 - Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi .....178

Articolo 246-bis - Responsabilità per lite temeraria .....178

**PARTE V - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI**

Articolo 247 - Normativa antimafia .....178

Articolo 248 - Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori - Modifiche degli allegati .....179

Articolo 249 - Obblighi di comunicazione alla Commissione dell'Unione europea da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie .....179

Articolo 250 - Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria .....180

Articolo 251 - Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori speciali .....180

Articolo 251-bis - Obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea .....181

Articolo 252 - Norme di coordinamento e di copertura finanziaria .....182

Articolo 253 - Norme transitorie .....182

Articolo 254 - Norma finanziaria .....191

Articolo 255 - Aggiornamenti .....191

Articolo 256 - Disposizioni abrogate .....191

Articolo 257 - Entrata in vigore .....193

**PARTE I**
**PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE**
**TITOLO I**
**PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI**
**Articolo 1**
**Oggetto**

1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.

2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

## Articolo 2 Principi

(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, Legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, Legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C-324/1998; Corte di giustizia Ce, 3 dicembre 2001, C-59/2000)

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.

2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241<sup>[1]</sup>, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

## Articolo 3 Definizioni

(art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, L. n. 109/1994; art. 1, 2, 9, Dlgs n. 358/1992; art. 2, 3, 6, Dlgs n. 157/1995; art. 2, 7, 12, Dlgs n. 158/1995; art. 19, co. 4, Dlgs n. 402/1998; art. 24, L. n. 62/2004)

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.

2. Il «codice» è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.

3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di

area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.

5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.

6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.

7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.

8. I «lavori» di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di

[1] La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice.

**12.** La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30.

**13.** L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

**14.** Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

**15.** L'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

**15-bis.** «La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità» è il contratto avente ad oggetto la

prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.

**15-ter.** Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31<sup>[2]</sup>, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.

**16.** I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

**17.** I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235<sup>[3]</sup>, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

[2] Questo è il testo dell'articolo 44 del Dl 31 dicembre 2007, n. 248 («Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»):

**Articolo 44**

*Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato*

1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[3] Il valore delle soglie comunitarie viene aggiornato ogni due anni. L'ultima revisione è contenuta nel regolamento Ce 1177/2009 del 30 novembre 2009 («Regolamento della Commissione che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/Ce, 2004/18/Ce e 2009/81/Ce riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione

18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.

19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (Geie) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240<sup>[4]</sup>, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.

22. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.

23. L'«offerente» è l'operatore economico che ha presentato un'offerta.

24. Il «candidato» è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.

25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

26. L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- dotato di personalità giuridica;

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o

da altri organismi di diritto pubblico.

27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.

28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

- b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

- c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI.

31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.

32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.

33. L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32.

34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministra-

degli appalti (Testo rilevante ai fini del See) che ha fissato le seguenti nuove soglie:

- appalti e concessioni di lavori pubblici: 4.845.000 euro;

- servizi e forniture: 193mila euro;

- servizi e forniture aggiudicati dalle amministrazioni centrali: 125mila euro;

- servizi e forniture per i settori speciali: 387mila euro.

[4] Il Dlgs 23 luglio 1991, n. 240 reca: «Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/Cee relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico Geie, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

zioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o

- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

**35.** Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82<sup>[5]</sup>, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.

**36.** Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

**37.** Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

**38.** Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.

**39.** Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.

**40.** Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

**41.** I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o

senza assegnazione di premi.

**42.** I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

**43.** Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

**44.** L'«Autorità» è l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6.

**45.** L'«Osservatorio» è l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7.

**46.** L'«Accordo» è l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.

**47.** Il «regolamento» è il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all'articolo 5.

**48.** La «Commissione» è la Commissione della Comunità europea.

**49.** Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso Cpv («Common procurement vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (Ce) n. 2195/2002<sup>[6]</sup>, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

**50.** Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura Cpv e la nomenclatura Nace di cui all'allegato I o tra la nomenclatura Cpv e la nomenclatura Cpc (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura Nace o la nomenclatura Cpc.

**51.** Ai fini dell'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni:

a) «rete pubblica di telecomunicazioni» è l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

b) «punto terminale della rete» è l'insieme dei colle-

[5] Il Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 reca: «Codice dell'amministrazione digitale». I soggetti pubblici tenuti a rispettarlo sono: «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

[6] Il Regolamento (Ce) 5 novembre 2002, n. 2195/2002 reca: «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (Cpv)».

gamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;

c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;

d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

#### Articolo 4 Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome

(art. 1, 3, legge n. 109/1994)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.

2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.

3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organiz-

zazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.

4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

#### Articolo 5 Regolamento e capitolati

(art. 3, L. n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)

1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome<sup>[7]</sup>.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400<sup>[8]</sup>.

4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente

[7] La Corte costituzionale con la sentenza del 23 novembre 2007, n. 401 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma limitatamente alle parole «province autonome».

[8] Questo è il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 («Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»):

#### Articolo 17 Regolamenti

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di

comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

- a) programmazione dei lavori pubblici;
- b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
- c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
- d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
- e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedurali, nonché procedure di accesso a tali atti;

f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;

g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266<sup>[9]</sup>, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;

h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;

Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) *abrogata*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

[9] Questo è il testo dell'articolo 2 del DL 25 settembre 2002, n. 210 («Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale»):

#### Articolo 2

##### Norme in materia di appalti pubblici

1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Inps e l'Inail stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;

l) procedure di esame delle proposte di variante;

m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;

n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;

o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;

p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;

q) tenuta dei documenti contabili;

r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;

s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

*s-bis*) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145<sup>[10]</sup>.

6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49<sup>[11]</sup>, sulla cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o

nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.

#### Articolo 6

##### Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lett. c), legge n. 62/2005)

1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109<sup>[12]</sup>, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica sette anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.

4. L'Autorità è connotata da indipendenza funziona-

[10] Il Dm dei Lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 reca: «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni».

[11] La legge 26 febbraio 1987, n. 49 reca: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

[12] La legge 11 febbraio 1994, n. 109 («Legge quadro in materia di lavori pubblici») è stata abrogata dal codice dei contratti che l'ha inclusa al suo interno. L'articolo 4 è riportato nell'articolo 6 del codice.

le, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.

5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.

6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.

7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:

a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;

b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a vigilanza dell'Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;

c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;

d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;

f) formula al Governo proposte in ordine alle modifi-

che occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento;

h) predisporre e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:

h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7;

h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;

h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;

l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;

m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266<sup>[13]</sup>;

o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266<sup>[14]</sup>.

8. Quando all'Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edita-

[13] *L'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)») prevede il versamento da parte di chi partecipa alle gare di un contributo obbligatorio all'Autorità di vigilanza per la copertura dei costi di funzionamento. Questo è il testo:*

**Articolo 1, comma 67**

67. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono essere adottate dall'Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione delle modalità di finanziamento previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto organismo provvederà a versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006.

[14] *Si veda la nota 13.*

li, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.

9. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:

a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle Soa nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;

b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;

c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;

d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità.

10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori econo-

mici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.

12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorità e il relativo esito va comunicato all'Autorità medesima.

13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.

#### Articolo 7

##### Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(art. 6, commi 5-8, L. n. 537/1993; art. 4, L. n. 109/1994; art. 13, Dpr n. 573/1994)

1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430<sup>[15]</sup>.

3. L'Osservatorio, in collaborazione con il Cnipa, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (Upi), dell'Associazione nazionale comuni italiani (AnCI), delle camere di commercio, industria, artigia-

[15] L'articolo 3, comma 5, del Dlgs 5 dicembre 1997, n. 430 («Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del Cipe, a norma dell'articolo 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94») istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che viene articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici.

nato e agricoltura e delle casse edili, della Consip.

4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:

a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*;

c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'Istat, e tenendo conto dei parametri qualità-prezzo di cui alle

convenzioni stipulate dalla Consip, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488<sup>[16]</sup>;

d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;

e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;

i) gestisce il proprio sito informatico;

l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavo-

[16] Questo è il testo dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)»):

#### Articolo 26

##### Acquisto di beni e servizi

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.

ri, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'Istat, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'Istat di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39<sup>[17]</sup>.

5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42<sup>[18]</sup>, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.

8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

10. È istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

#### Articolo 8

##### Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e norme finanziarie

(art. 5, L. n. 109/1994; artt. da 3 a 6, Dpr n. 554/1999)

1. L'Autorità si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti

[17] Il Dlgs 12 febbraio 1993, n. 39 reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421».

[18] La parte seconda del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137») riguarda le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico.

amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. Al fine di migliorare la qualità dei propri atti, l'Autorità utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente.

2. L'Autorità, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, l'accesso ai documenti amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

3. Il regolamento dell'Autorità, nella disciplina dell'esercizio della funzione di vigilanza prevede:

a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell'Autorità devono inviare i dati richiesti;

b) la possibilità che l'Autorità invii propri funzionari nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al fine di acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;

c) la possibilità che l'Autorità convochi, con preavviso e indicazione specifica dell'oggetto, i rappresentanti di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, operatori economici, Soa, o altri soggetti che ritenga necessario o opportuno sentire;

d) le modalità di svolgimento dell'istruttoria nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241<sup>[19]</sup>;

e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della piena conoscenza.

4. Il regolamento dell'Autorità disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti.

5. Le delibere dell'Autorità, ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito informatico dell'Autorità.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità, è istituito un appo-

sito ruolo del personale dipendente dall'Autorità, determinato tenendo conto delle funzioni assegnate all'Autorità e delle risorse disponibili.

7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione del personale in ruolo tra i vari servizi.

8. Al personale dell'Autorità, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di cui al comma 2, si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165<sup>[20]</sup>.

9. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, commerciale e industriale.

10. L'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinamenti di appartenenza.

11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12. All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, l'Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266<sup>[21]</sup>.

#### Articolo 9

##### Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)

1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato «sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture», con il compito di:

a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un'offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere rispet-

[19] Si veda la nota 1.

[20] Il Dlg 30 marzo 2001, n. 165 reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

[21] Si veda la nota 13.

tate nell'esecuzione del contratto;

b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alle norme del presente codice.

2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità alle norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), il funzionamento telematico dello sportello è disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.

3. L'istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti pubblici.

4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già esistente, sempre nel rispetto del comma 2.

5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.

6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio già esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o l'ufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui al comma 1, precisando altresì il costo del servizio.

#### Articolo 10

##### Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

(artt. 4, 5, 6, L. n. 241/1990; art. 6, co. 12, L. n. 537/1993; art. 7, L. n. 109/1994; art. 7, Dpr n. 554/1999)

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241<sup>[22]</sup>, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione

dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241<sup>[23]</sup>, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494<sup>[24]</sup> e dalle altre norme vigenti.

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere

[22] Si veda la nota 1.

[23] Si veda la nota 1.

[24] Il Dlgs 14 agosto 1996, n. 494 («Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili») è stato abrogato: i contenuti sono stati trasferiti nel Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 («Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»).

un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.

6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119.

7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241<sup>[25]</sup>, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.

### Articolo 11

#### Fasi delle procedure di affidamento

(artt. 16, 17, 19, Rd n. 2440/1923; art. 109, Dpr n. 554/1999; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n.

88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/Cee e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/Cee, come modificati dalla direttiva 2007/66/Ce)

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.

6. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.

8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione

[25] Si veda la nota 1.

di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

**10.** Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79.

**10-bis.** Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60.

**10-ter.** Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

**11.** Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.

**12.** L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.

**13.** Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

#### Articolo 12

##### Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, L. n. 20/1994; art. 7, co. 15, L. n. 109/1994)

**1.** L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.

**2.** Il contratto stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.

**3.** L'approvazione del contratto di cui al comma 2 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.

**4.** Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di

illeciti penali.

### Articolo 13

#### Accesso agli atti e divieti di divulgazione

(art. 6 direttiva 2004/18; artt. 13 e 35, direttiva 2004/17, art. 22, L. n. 109/1994; art. 10, Dpr n. 554/1999; L. n. 241/1990)

1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.<sup>[26]</sup>

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretiati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione Ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;

c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del

codice penale<sup>[27]</sup>.

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretiati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;

c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.

[26] Si veda la nota 1.

[27] Questo è il testo dell'articolo 326 del codice penale:

#### Articolo 326

##### Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

#### Articolo 14 Contratti misti

(art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1, L. n. 109/1994, come modificato dall'art. 24, L. n. 62/2005; art. 3, commi 3 e 4, Dlgs n. 157/1995; art. 3, Dlgs n. 30/2004)

1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.

2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:

a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture»;

b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;

c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un «appalto pubblico di servizi»;

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscono l'oggetto principale del contratto.

4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.

#### Articolo 15 Qualificazione nei contratti misti

(art. 8, co. 11-septies, L. n. 109/1994)

1. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

### TITOLO II CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

#### Articolo 16

##### Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico

(art. 10, direttiva 2004/18; art. 4, Dlgs n. 358/1992)

1. Nel rispetto dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono sottratti all'applicazione del presente codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di cui all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunità europea, che siano destinati a fini specificamente militari.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.

#### Articolo 17

##### Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

(art. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art. 4, Dlgs n. 358/1992; art. 33, L. n. 109/1994; art. 82, Dpr n. 554/1999; art. 5, Dlgs n. 157/1995; art. 8, Dlgs n. 158/1995; art. 122, Dpr n. 170/2005; art. 24, co. 6, L. n. 109/1994, art. 24, co. 7, L. n. 289/2002)

1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell'amministrazione della giustizia e dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.

2. Le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161<sup>[28]</sup> e della legge 24 ottobre 1977, n. 801<sup>[29]</sup> o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza».

3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza.

4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero

[28] Il Rd 11 luglio 1941, n. 1161 reca: «Norme relative al segreto militare».

[29] La legge 24 ottobre 1977, n. 801 reca: «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato».

soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.

5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandataro di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuto a pronunciarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.

6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.

7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

8. *Abrogato.*

#### Articolo 18

##### Contratti aggiudicati in base a norme internazionali

(artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; artt. 12 e 22, direttiva 2004/17; art. 4, Dlgs n. 358/1992; art. 5, Dlgs n. 157/1995; art. 8, Dlgs n. 158/1995)

1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e

aggiudicati in base:

a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra l'Italia e uno o più Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004<sup>[30]</sup> e di cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17<sup>[31]</sup>;

b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;

c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

#### Articolo 19

##### Contratti di servizi esclusi

(artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art. 5, Dlgs n. 157/1995; art. 8, Dlgs n. 158/1995)

1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:

[30] *Questo è il testo dell'articolo 77 della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/Ce* («Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi»):

##### Articolo 77

###### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/Cee del Consiglio.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5-bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5-bis, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 5-bis, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. I termini di cui all'articolo 5-bis, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 5-bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/Ce sono fissati rispettivamente a quattro, due e sei settimane.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5-bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

[31] *Questo è il testo dell'articolo 68 della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/17/Ce* («Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali»):

##### Articolo 68

###### Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito con decisione 71/306/Cee del Consiglio.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5-bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5-bis, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 5-bis, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 5-bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/Ce sono fissati rispettivamente a quattro, due e sei settimane.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5-bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice;

b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;

e) concernenti contratti di lavoro;

f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

#### Articolo 20

##### Appalti di servizi elencati nell'allegato II B

(art. 20 e 21, direttiva 2004/18; artt. 31 e 32, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, Dlgs n. 157/1995; art. 7, co. 3, Dlgs n. 158/1995)

1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.

#### Articolo 21

##### Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B

(art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, Dlgs n. 157/1995; art. 7, co. 3, Dlgs n. 158/1995)

1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo 20, comma 1 se il valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II A.

#### Articolo 22

##### Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni

(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)

1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.

#### Articolo 23

##### Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus

(art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)

1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, già esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/Cee in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa<sup>[32]</sup>.

#### Articolo 24

##### Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

(art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lett. b), Dlgs n. 358/1992; art. 8, comma 1, lett. b), Dlgs n. 158/1995)

1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali infor-

[32] L'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 14 giugno 1993 n. 93/38/Cee («Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni») prevedeva appunto l'esclusione della fornitura al pubblico di un servizio di trasporto mediante autobus.

mazioni hanno carattere commerciale sensibile.

### Articolo 25

#### Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lett. f), Dlgs n. 158/1995)

1. Il presente codice non si applica:

a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo 209, comma 1 (acqua);

b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricità) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).

### Articolo 26

#### Contratti di sponsorizzazione

(art. 2, co. 6, L. n. 109/1994; art. 43, L. n. 449/1997; art. 119, Dlgs n. 267/2000; art. 2, Dlgs n. 30/2004)

1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42<sup>[33]</sup>, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.

### Articolo 27

#### Principi relativi ai contratti esclusi

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad

oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

2. Si applica altresì l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118.

## PARTE II

### CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI

## TITOLO I

### CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA

## CAPO I

### AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

### Articolo 28

#### Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

(art. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento Ce n. 1874/2004; regolamento Ce n. 2083/2005)

1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 137.000<sup>[34]</sup> euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 211.000<sup>[35]</sup> euro;

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel Cpv corrispondono ai numeri di riferimento Cpc 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'al-

[33] Si veda la nota 18.

[34] L'importo di 137mila euro è stato sostituito con quello di 125mila euro dal Regolamento Ce 1177/2009. Per l'aggiornamento delle soglie si veda anche la nota 3.

[35] L'importo di 211mila euro è stato sostituito con quello di 193mila euro dal Regolamento Ce 1177/2009. Per l'aggiornamento delle soglie si veda anche la nota 3.

legato II B;

c) 5.278.000<sup>[36]</sup> euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

### Articolo 29

#### Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici

(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, Dlgs n. 358/1992; art. 4, Dlgs n. 157/1995; art. 9, Dlgs n. 158/1995)

1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'Iva, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.

4. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.

6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel presente codice.

7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:

a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;

c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al

netto dell'Iva sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.

8. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;

c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'Iva sia inferiore a 80.000 euro e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.

9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;

b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure

b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazio-

[36] L'importo di 5.278.000 euro è stato sostituito con quello di 4.845.000 euro in base al Regolamento Ce 1177/2009. Per l'aggiornamento delle soglie si veda anche la nota 3.

ne delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.

12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

a) per i tipi di servizi seguenti:

a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;

a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;

b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'Iva del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.

### Articolo 30

#### Concessione di servizi

(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8, L. n. 415/1998)

1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.

2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità,

non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.

4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.

5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo della concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.

6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7.

### Articolo 31

#### Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica

(artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori), le disposizioni contenute nella parte II non si applicano ai contratti di cui alla parte III (settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attività.

### Articolo 32

#### Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori

(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, L. n. 109/1994; art. 1, Dlgs n. 358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, Dlgs n. 157/1995)

1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:

a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;

b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'articolo 142;

c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non

sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali<sup>[37]</sup>;

d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all'allegato I, nonché lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;

e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'Iva, sia pari o superiore a 211.000 euro<sup>[38]</sup>, allor-

ché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;

f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;

g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380<sup>[39]</sup>, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150<sup>[40]</sup>. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di

[37] Si tratta: delle società di gestione dei servizi pubblici locali (con o senza rilevanza economica), delle società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali e delle società nate dalla trasformazione delle aziende speciali. Per l'epigrafe si veda la nota 113.

[38] Si veda la nota 35.

[39] Questo è il testo dell'articolo 16, comma 2, del Dpr 6 giugno 2001, n. 380 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»):

**Articolo 16, comma 2 (L)**

*Contributo per il rilascio del permesso di costruire*

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

[40] Questo è il testo dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 («Legge urbanistica»):

**Articolo 28**

*Lottizzazione di aree*

Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.

Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la competente Soprintendenza.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai Comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può disporsi che il nullaosta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trasciversi a cura del proprietario, che preveda:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.

Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.

urbanizzazione, l'aveute diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;

h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono trovare applicazione le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presente codice.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

3. Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:

1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;

2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;

3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle norme del presente codice. Fatto salvo quan-

to previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

### Articolo 33

#### Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; art. 19, co. 3, L. n. 109/1994)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (Siit) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

### CAPO II

#### REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

### Articolo 34

#### Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici

(artt. 4 e 5, direttiva 2004/18; artt. 11 e 12, direttiva 2004/17; art. 10, L. n. 109/1994; art. 10, Dlgs n. 398/1992; art. 11, Dlgs n. 157/1995; art. 23, Dlgs n. 158/1995)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti,

Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso.

Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.

Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.

Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorità comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettano. Ove manchi tale accettazione, il podestà ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree.

salvo i limiti espressamente indicati:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422<sup>[41]</sup>, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni<sup>[42]</sup>, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443<sup>[43]</sup>;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile<sup>[44]</sup>, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile<sup>[45]</sup>, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile<sup>[46]</sup>; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240<sup>[47]</sup>; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

## 2. Abrogato.

### Articolo 35

#### Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare

(art. 11, L. n. 109/1994)

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

### Articolo 36

#### Consorzi stabili

(art. 12, L. n. 109/1994)

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

#### 3. Soppresso.

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché

[41] La legge 25 giugno 1909, n. 422 reca: «Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici».

[42] Il Dlgs Cps 14 dicembre 1947, n. 1577 reca: «Provvedimenti per la cooperazione».

[43] La legge 8 agosto 1985, n. 443 reca: «Legge-quadro per l'artigianato».

[44] Questo è il testo dell'articolo 2615-ter del codice civile:

#### Articolo 2615-ter

##### Società consortili

Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

[45] Questo è il testo dell'articolo 2602 del codice civile

#### Articolo 2602

##### Nozione e norme applicabili

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.

[46] Si veda la nota 44.

[47] Si veda la nota 4.

l'articolo 118.

5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale<sup>[48]</sup>. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.

7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 40, comma 7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.

### Articolo 37

#### Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti

(art. 13, L. n. 109/1994; art. 11, Dlgs n. 157/1995; art. 10, Dlgs n. 358/1995; art. 23, Dlgs n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, L. n. 55/1990)

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.

4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40,

[48] Questo è il testo dell'articolo 353 del codice penale:

#### Articolo 353

##### Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire un milione a quattro milioni.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *b*), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale<sup>[49]</sup>.

8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *d*) ed *e*), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante com-

plexità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.

12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antim-

[49] Si veda la nota 48.

fia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

### Articolo 38

#### Requisiti di ordine generale

(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, Dpr n. 554/1999; art. 17, Dpr n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423<sup>[50]</sup> o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575<sup>[51]</sup>; l'esclu-

[50] *Le misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423* («Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità») sono: la sorveglianza speciale, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora e l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

[51] *Questo è il testo dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575* («Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere»):

#### Articolo 10

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

- licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché

sione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale<sup>[52]</sup>, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18<sup>[53]</sup>, l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55<sup>[54]</sup>; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o mala-fede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

[52] Si tratta del patteggiamento («Applicazione della pena su richiesta delle parti»).

[53] Questo è il testo dell'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/Ce («Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi»):

#### Articolo 45

##### Situazione personale del candidato o dell'offerente

1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l'offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:

a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/Gai del Consiglio;

b) corruzione, quale definita rispettivamente all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ed all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/Gai del Consiglio;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'articolo 1 della direttiva 91/308/Cee del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Gli Stati membri precisano, in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

Essi possono prevedere una deroga all'obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente.

[54] L'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 («Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale») prevede che con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, vengano definite le disposizioni per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e dei relativi mutamenti societari.

INTERVISTA **Giuseppe Castiglione** Presidente **dell'Upi**

# «Abolirle non serve»

**CATANIA**

«Aboliamo le province e poi cosa facciamo? Come affrontiamo la gestione dei servizi che sono di competenza di queste istituzioni?». Nel dibattito rianimatosi in questi giorni e non ancora spento nonostante la bocciatura della proposta di abolizione in parlamento, **Giuseppe Castiglione**, presidente dell'Unione delle province italiane e presidente della Provincia di Catania, difende gli enti: «La nostra è una posizione aperta», dice.

**Che vuol dire?**

Siamo aperti alla possibilità

di accorpate alcune province. Sotto la spinta della politica negli ultimi anni sono nati enti che in effetti sono troppo piccoli. Siamo anche aperti alla creazione delle aree metropolitane. Ma questo non vuol dire che sia necessario abolirle.

**E la riduzione dei costi?**

Quali costi? Il personale, in quanto pubblico, dovrebbe essere riassorbito da altri enti. I servizi idem. Si risparmierebbe solo sui costi della politica che, sommando tutte le province italiane, arrivano a 113 milioni. Irrilevante. In compenso le province non possono essere sostituite, neanche dai consor-

ziati comuni.

**Perché?**

Significherebbe un campanilismo esasperato e mancherebbe un ente di pianificazione e programmazione. E poi come gestire i servizi? Ci sono 130 mila chilometri di strade provinciali: le affidiamo alle regioni che sono già ipertrofiche? Stessa cosa per le scuole, gli uffici per l'impiego, la formazione.

**Cosa propone?**

Chiarire i ruoli e le competenze di ogni istituzione, per evitare accavallamenti e servizi duplicati.


**E per risparmiare?**

Intanto tutte le province hanno tagliato le loro spese e hanno rispettato il patto di stabilità. Poi, in questo momento esistono oltre 7 mila enti strumentali che occupano circa 24 mila persone nei consigli di amministrazione e che impropriamente esercitano funzioni tipiche di province e comuni. Il costo dei compensi, le spese di rappresentanza, il funzionamento dei Cda delle società pubbliche o partecipate nel 2010 è stato pari a 2,5 miliardi. Eliminarli consentirebbe un risparmio immediato pari a 22 volte quello che si otterrebbe abolendo le Province.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROPOSTA  
**«Esistono oltre 7 mila enti strumentali. Questi sì che costano e vanno eliminati»**

IMMAGINE ECONOMICA



**Presidente. Giuseppe Castiglione, leader dell'Upi**



**ENTI LOCALI**  
I CONTI E LA GESTIONE SUL TERRITORIO

**713 milioni**  
Impiegati. Il costo sostenuto nel 2009 per pagare il personale

**Il primato.** In Calabria registrato in cinque anni un incremento del 54% di erogazioni per i dipendenti

# Province da 4 miliardi l'anno

## È la spesa media al Sud nel 2004-2009 - Calo del 9,4%, in Italia -15,4%

PAGINA A CURA DI  
**Salvo Butera**

Nelle regioni del Sud, nel periodo 2004-2009, le province hanno speso ogni anno in media poco più di 4,2 miliardi. In totale, nel periodo considerato, le uscite delle province hanno raggiunto i 25,395 miliardi (dati Istat): una sostanziosa legge finanziaria. Le cinque regioni del Mezzogiorno hanno speso il 27% del totale nazionale (sempre in questo periodo) che è stato di 93,816 miliardi. Cifre da capogiro che in questi tempi di magra fanno riflettere, visto anche che da tempo si parla di abolizione delle province, ma il progetto non va in porto

È vero che nel 2009 la spesa complessiva nelle 27 province del Sud è stata di 3,760 miliardi con una flessione rispetto ai 4,320 miliardi del 2008 del 12,9% dovuto, secondo i tecnici, a un generale contenimento dei costi, al patto di stabilità e alle minori risorse disponibili a causa dei tagli ai trasferimenti statali e dei minori introiti tributari. Ed è vero che nel periodo 2004-2009 la flessione delle

spese delle province meridionali è stata del 9,4%, ma con una dinamica più lenta rispetto al resto del paese dove il calo nello stesso periodo è stato del 15,4 per cento. «Ciò vuol dire - spiega Piero Antonelli, direttore generale dell'Unione delle province italiane - che le regioni del Sud hanno reagito più lentamente al contenimento della spesa. Le cause possono essere molteplici, prima fra tutte l'incidenza del costo del personale che negli anni è difficilmente contraibile». Il costo del personale è una delle voci più alte dei bilanci delle province: nel 2009 nelle cinque regioni del Sud sono stati impiegati 713 milioni, -0,9% rispetto al 2008, ma in crescita dell'11,5% sul 2005.

Per quanto riguarda le spese generali balza all'occhio la contrazione avvenuta in Campania nel periodo 2005-2009 in cinque anni: -27,39% e -16,20% solo nel 2009 rispetto a 2008. «In questa regione - sottolinea Antonelli - l'incidenza del personale è meno forte che in altre». Sono stati spesi 162 milioni per gli stipendi nel 2009 a fronte dei 244 milioni della Si-

ilia. In entrambe le regioni, comunque, il costo del personale è aumentato nel periodo 2005-2009 (rispettivamente 5,27% e 4,82%) e diminuito rispetto al 2008 (-2,08% e -1,46%). Andamento simile in Puglia, mentre in Basilicata la voce continua a crescere. Exploit della Calabria che nel 2005 spendeva 93 milioni per i dipendenti e nel 2009 ne ha spesi 144 (+54%): ha inciso il trasferimento dalla regione di funzioni e personale. La Puglia ha dato una sforbiciata alle proprie uscite: -28,65% in cinque anni, passando da una spesa di 919 milioni a una di 655 milioni. Diminuiscono le spese anche della Basilicata (-3,65%), mentre nel periodo 2005-2009 sono in controtendenza la Calabria (+13,39%, soprattutto per effetto del personale) e la Sicilia (+2,28%). Confrontando il 2009 col 2008, tutte le province del Sud hanno ridotto le spese, eccetto la Sicilia (+1,85%). «Andrebbe eliminato - dice Giovanni Avanti, presidente dell'Unione delle province siciliane e della provincia di Palermo - il neocentralismo delle regioni. Potrebbero essere

trasferiti alle province formazioni e centri per l'impiego».

Sul fronte delle entrate è scontato il drastico calo dei trasferimenti statali. Rispetto al 2008 a piangere di più sono Calabria (-10,96%) e Puglia (-10,06%), seguono Campania (-5,55%) e Sicilia (-3,94%). Sorride Basilicata con un incremento del 4,72 per cento. Se si guarda al periodo 2005-2009, invece, la Calabria conta su un incremento del 42,63 per cento. Vacche grasse anche per Puglia (14,78%) e Basilicata (29,04%), mentre a ricevere meno sono stati Campania (-33,55%) e Sicilia (-19,49%). In generale, nel 2009 alle province del Sud è andato 1 miliardo e 340 milioni, lo 0,9% in meno rispetto al miliardo 485 milioni del 2005.

L'andamento delle entrate tributarie segue quello della crisi: cresce fino al 2008, diminuisce nel 2009: «Le province - spiega Antonelli - riscuotono imposte su rc auto, addizionali sull'energia consumata dalle imprese, l'imposta provinciale di trascrizione e l'addizionale sulla Tarsu. Quasi tutte risentono della congiuntura economica».


© RIPRODUZIONE RISERVATA



IMAGOECONOMICA



**Enti nel mirino.** Non trova attuazione il progetto di abolire le Province per ridurre i costi della politica




AREA RISERVATA



# SATURNO NOTIZIE



HOME WEB-TV VIDEO RUBRICHE ECO DEL TEVERE COMMENTI DAI LETTORI LETTERE ALLA REDAZIONE ANNUNCI REDAZIONE



**L'Eco del Tevere, il periodico più letto della Valtiberina Toscana, dell'Altotevere Umbro e dell'Alto Savio ... in distribuzione!**

NOTIZIE LOCALI » **COMUNICATI**

## Questione Province – “Basta con i politici di professione, parlamentari e consiglieri regionali con stipendi da “nababbi”: tagliare i costi della politica partendo dall’alto”

*Guasticchi: “sindaci di piccoli comuni veri “eroi” della pubblica amministrazione con stipendi irrisori”*

"Basta con i politici di professione, parlamentari e consiglieri, in particolare di alcune regioni, che prendono stipendi da "nababbi": si può e si deve tagliare i costi della politica partendo dall'alto." "La mia indennità mensile e' forse la piu' bassa d'Italia a portata di sito internet". "Come noi anche i sindaci, in particolare quelli dei piccoli comuni, veri eroi della pubblica amministrazione, garantiscono servizi e amministrano comunità percependo stipendi irrisori".



E' quanto dichiarato all'Agf da Marco Vinicio Guasticchi, presidente di Provincia piu' povero d'Italia con i suoi circa 1.600 euro netti al mese. Da quando si e' insediato due anni fa ha deciso di proseguire il suo lavoro di funzionario di banca per pesare meno sulle tasche dei cittadini. Anche la sua giunta, annovera assessori (uno in meno di quanto gli concede la legge), che percepiscono indennità che non superano i 2.500 euro netti al mese ed amministrano una provincia, quella di Perugia, settima per estensione a livello nazionale con oltre 700mila abitanti e tremila chilometri di strade da gestire. Guasticchi oltre a ridursi lo stipendio ha effettuato una vera e propria cura dimagrante all'ente. Delle sei auto blu ereditate dalla amministrazione precedente ne sono rimaste solo due. Lui spesso arriva in moto a palazzo così come tutti gli assessori che utilizzano la propria auto per recarsi ai rispettivi dicasteri. Guasticchi ha inoltre in poco o piu' di due anni riformato il corpo di polizia provinciale (definito dal ministro Maroni "un modello da imitare") facendo ricorso a selezioni di personale già in servizio senza concorsi esterni: da 70 a 140 in pochi mesi. Ora i poliziotti fanno servizio davanti alle scuole per prevenire spaccio e bullismo, perlustrano parchi, controllano l'ambiente e tengono sotto controllo la caccia. "Penso che quando si devono tagliare i costi della politica si deve farlo dall'alto – precisa il Presidente Guasticchi - si può discutere su una sola Camera, su indennità più basse per gli onorevoli, sulla riduzione del numero dei deputati, su una modifica dei territori a Statuto Speciale e altro ancora. Le Province virtuose come quella di Perugia hanno l'obbligo di togliere questo velo di ipocrisia e di falsità per il bene delle Istituzioni e dei cittadini. Ho chiesto al presidente dell'Unione Province italiane di realizzare a Perugia un convegno nazionale 'sulla riorganizzazione nazionale degli enti pubblici, sulle loro nuove competenze e sul loro ruolo politico'. Tutto questo per fare chiarezza. Spero che anche i consiglieri provinciali di Perugia aprano un dibattito nei propri partiti per ribadire l'importanza strategica delle Province e del loro lavoro".

0 Commenti Alla Notizia

Redazione, 19/07/2011 16:51:30

**LASCIA IL TUO COMMENTO**

Per vedere il tuo commento pubblicato dovrai validarlo.

Riceverai quindi una mail con un link per validare il commento.

**Attenzione:** tutti i campi sono obbligatori!Nome E-mail  pubblica

WEB-TV

VIDEO

PALINSESTO TV

**IL PERCHÉ DELLA WEB-TV**

Nasce dalla volontà di creare un "canale televisivo" locale, tematico, tutto dedicato alla promozione e alla valorizzazione del vasto e ricco patrimonio culturale, sociale ed economico del territorio delle Province di Arezzo, Perugia e Forlì-Cesena.


SATURNO WEB-TV

Prove tecniche di trasmissione

**GLI ULTIMI CINQUE VIDEO PUBBLICATI:**

- Alessandro Riguccini campione del mondo di Kick Boxing
- A novembre termineranno i lavori sulla E45
- Sansepolcro: l'Eremo di Montecasale sta cadendo a pezzi
- Intervista a Giovanni Sassolini Busatti, presidente degli Industriali della Valtiberina
- Alessio Campriani racconta l'esaltante avventura tra l'Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo

ULTIMISSIME FLASH



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

IL PUNTO di **Stefano Folli**

# Un meccanismo di quasi crisi

La Lega è stata per anni il partito decisivo negli equilibri politici. Il partito cruciale per la coalizione di governo. Ogni volta che si cercava una risposta alla

domanda «dove va Berlusconi, dove va il Governo?», era a Bossi che si doveva guardare. Oggi è diverso.

Continua ▶ pagina 18

Il Carroccio è entrato in una crisi profonda, forse più profonda di quanto non dicano i dati elettorali: che sono, sì, deludenti alla luce delle ultime amministrative, ma che parlano ancora di un partito intorno al 9-10 per cento su scala nazionale, se il voto fosse politico.

Quello che è cambiato è l'orizzonte strategico, improvvisamente immiserito dopo il modesto esito (almeno fino a oggi) del sogno federalista. Travolto dalla crisi economica, il federalismo appare in questa estate del 2011 una risposta debole, comunque poco idonea a suscitare l'entusiasmo degli elettori. Un giorno, chissà... quando l'impianto dello Stato sarà ridisegnato in modo compiuto e il sistema fisca-

le decentrato produrrà i suoi frutti, allora il quadro sarà magari più favorevole. Ma si tratta di aspettare anni, quando invece il consenso popolare si perde o si guadagna a breve termine.

Un Bossi lucido e astuto come fu fino a qualche anno fa sarebbe in grado di ovviare a queste difficoltà. Ma ormai il leader storico è stanco e non riesce a sottrarre la Lega al suo limite più vistoso: quello di essere un partito tatticamente rigido, con scarsi margini di manovra e vincolato all'alleanza con Berlusconi. Spostare questi macigni è impresa faticosa e Bossi non si sente d'intraprenderla. Ecco perché, nella sostanza, il vecchio capo tende ad accogliere di fatto in molte

occasioni la linea di Roberto Maroni (senza dichiararlo, è ovvio): perché il ministro dell'Interno è l'elemento più dinamico dell'oligarchia, peraltro divisa in fazioni contrapposte.

Questo non è sempre sufficiente a restituire al partito nordista una chiara direzione di marcia. Di qui il senso di ambiguità che segna l'attuale stagione leghista. Il Carroccio è ancora l'elemento cardine dell'alleanza berlusconiana, ma al tempo stesso assomiglia a una nave che procede alla deriva, inclinata su un fianco.

Ecco allora i dubbi sul caso del deputa-

to Papa, risolti con un «sì» all'arresto accompagnato dalla libertà di coscienza: ossia un concreto aiuto alla tesi contraria, visto che lo scrutinio sarà segreto. Ed ecco soprattutto il «no» al decreto per i rifiuti di Napoli. Una mossa annunciata e una scelta su cui i militanti a nord del Po senza dubbio si ritrovano. Ma anche un atto di scarsa responsabilità che rompe la solidarietà di governo, mette in difficoltà (una di più) il presidente del Consiglio, suona poco riguardoso verso il Quirinale che si era speso con energia per individuare una soluzione all'emergenza.

Fino a qualche tempo fa la Lega si sarebbe regolata in modo diverso. Avrebbe fatto prevalere il profilo «di governo». Così come avrebbe assunto una linea più chiara sulla questione Papa, senza oscillare in forme imbarazzanti. Ma il

Carroccio di oggi è imprevedibile. Oscilla fra la massima intransigenza e l'eccesso di compromesso. Ha bisogno di mandare segnali forti al suo elettorato, ma non si accorge di trasmetterne talvolta di contraddittori e confusi.

Oggi la Lega rispecchia le incertezze del centrodestra. E del governo. Il che autorizza a immaginare che il «casus belli» in grado di cambiare il corso della legislatura possa prodursi prima o poi fra i suoi ranghi. Napoli potrebbe essere l'inizio della fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.com

www.ilssole24ore.com

Online «il Punto» di Stefano Folli

È la prova di una Lega in difficoltà che scarica un possibile «casus belli» sul Governo

Su Napoli il Carroccio innesca un meccanismo di «quasi crisi»



FEDERALISMO FISCALE

# Il salvacondotto del governatore

## Sbagliato eliminare la rimozione per il mancato pareggio di bilancio

di **Massimo Bordignon**

**È** difficile negare che dietro le difficoltà che attanagliano il Paese ci sia ben più di una semplice crisi economica. Lo spettacolo dei parlamentari avvocati del centro-destra che, con il sostegno del ministro della Difesa e disinteressandosi totalmente della crisi finanziaria e degli appelli alla coesione nazionale del Presidente della Repubblica, minacciano di non approvare la manovra se non vengono eliminati i provvedimenti sulla professione forense che ne mettono in discussione alcuni privilegi, cosa poi puntualmente avvenuta, resterà a imperitura memoria della distanza che ormai separa la "casta" dai normali cittadini. Per non parlare poi di quanto sta emergendo sui rapporti tra politica e affari dalle varie inchieste giudiziarie in corso.

La stessa bassa qualità della manovra, risultata a consuntivo eccessivamente orientata sull'innalzamento della pressione fiscale invece sulla riduzione della spesa, è un segnale dell'incapacità di superare i veti e i condizionamenti dei vari gruppi di pressione che sulla spesa pubblica trovano i loro punti di forza e di aggregazione del consenso. Difficile che senza un miglioramento e una moralizzazione della classe politica, il Paese trovi la strada per superare le presenti difficoltà.

Per questo appare particolarmente grave la notizia che il Governo si appresterebbe a rivedere il decreto legislativo sui premi e le sanzioni per Regioni ed en-

ti locali, uno degli ultimi tasselli che mancano per l'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale. L'articolato originale prevedeva il fallimento politico per governatori e sindaci che portassero il proprio ente al dissesto finanziario e un taglio del 30% del finanziamento pubblico (cioè, dei generosissimi rimborsi elettorali per le spese elettorali locali) ai partiti che quei politici avevano sostenuto e che intendessero ripresentarli per la stessa o a altre cariche politiche.

Un testo che riprendeva nella sostanza, benché già edulcorandolo nell'applicazione, quanto suggerito in un articolo di Sandro Brusco e del sottoscritto (si veda *Il Sole 24 Ore* del 5 dicembre 2009), in attuazione delle norme relative contenute nella legge delega. La nuova versione del decreto invece elimina del tutto la riduzione del finanziamento ai partiti e de-rubrica il fallimento politico alla semplice rimozione, oltretutto prevista solo in casi davvero estremi. Dunque, potremmo assistere ancora in futuro allo spettacolo, non proprio dignitoso, di sindaci e governatori che dopo aver distrutto il bilancio dei propri enti locali, vengono premiati e promossi dai propri partiti di riferimento al Parlamento nazionale o a quello europeo.

Dietro la revisione del decreto, ci sono innanzitutto le proteste di governatori e sindaci, che hanno obiettato alla proposta (oltre che per motivi d'incostituzionalità, su cui non mi pronuncio) sostenendo che politici incapaci dovevano essere sanzionati dal proprio elettorato e non dal Governo centrale, e che comunque il fallimento politico doveva riguar-

dare anche i politici nazionali e non solo loro. Obiezioni comprensibili, ma solo fino a un certo punto. Esse dimenticano che per una Regione o un ente locale, a differenza di quanto succede per il Governo nazionale, una buona parte delle risorse che amministrano non derivano dal proprio territorio, ma da trasferimenti da parte dello Stato - in alcune aree del Paese e per certi Governi locali, in modo assolutamente predominante rispetto alle risorse proprie.


E tanto maggiore è il finanziamento da parte del centro, tanto minore è l'incentivo per i cittadini a controllare ex ante o sanzionare ex post i comportamenti devianti, visto che in tutti i casi il costo relativo viene pagato non da loro, ma da qualcun altro. Di qui la necessità di rafforzare il controllo esercitato dal voto con sanzioni amministrative e politiche. Per quanto riguarda il finanziamento dei partiti, la proposta derivava dall'osservazione che in molte aree del Paese gli stessi partiti appaiono ostaggio di notabili locali, capaci di controllare pacchetti di voto e di condizionare il consenso dei cittadini. La sanzione sui trasferimenti doveva servire a incentivare i partiti a controllare meglio la qualità dei propri candidati, considerato che il controllo dell'opinione pubblica è apparso drammaticamente insufficiente in molti casi.

Due proposte semplici, ma che potevano dare un forte contributo al miglioramento della classe politica, almeno a livello locale. Sarebbe un peccato rinunciare, soprattutto nelle circostanze attuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### NEL NUOVO DECRETO

Cancellata anche la riduzione dei fondi ai partiti poco capaci. Così, tanto maggiori sono i fondi dal centro, tanto meno i cittadini controllano gli enti



## Palazzo Marino. Più cari anche i biglietti Atm Conti in rosso: a Milano maxi-manovra da 150 milioni

**Sara Monaci**  
MILANO

L'obiettivo è chiaro: recuperare subito, già per il bilancio 2011, 150 milioni di perdite. Così il Comune di Milano sta studiando una serie di manovre da contabilizzare già entro settembre: non solo tagli e alienazioni immobiliari, ma anche un possibile ritocco dell'addizionale Irpef, tassa di soggiorno e aumento del biglietto del trasporto pubblico.

A fine giugno era già stata approvata una manovrina da 25 milioni, risparmiando sugli as-

essorati. Adesso, con queste ulteriori mosse, si ipotizza di arrivare a 150 milioni complessivi. Le iniziative analizzate non sono molto popolari e, per quanto possibile, la giunta tenterà fino all'ultimo di non arrivare ad aumentare l'Irpef (a Milano pari a zero). Eppure ad oggi sembrerebbe inevitabile. La giunta di Pisapia sta dunque valutando di imporre un'aliquota comunale Irpef dello 0,2%. La decisione verrà presa entro agosto, sfruttando eventualmente il periodo in cui, in base alla normativa nazionale, gli enti locali posso-

no ancora ritoccare l'imposta.

Seconda questione allo studio una tassa di ingresso, e poi l'aumento del biglietto del trasporto pubblico, gestito dalla partecipata Atm. Oggi costa un euro; si potrebbe passare a 1,20 fino ad un massimo di 1,50.

Infine i tagli: dagli assessorati arriverà un ulteriore risparmio di 25 milioni (per un totale di 50 milioni), mentre dalle alienazioni immobiliari l'assessore al Bilancio Bruno Tabacci spera di ottenere 20 milioni. La vendita della Serravalle, inserita nel previsionale 2011 e da cui la giunta Moratti sperava di incassare 170 milioni (di cui un centinaio da utilizzare per la parte corrente), sembra molto lontana, e la giunta Pisapia ritiene di non poterci contare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Capire la manovra **Il quadro.** Domani vertice sulle regole per le controversie tributarie  
I NODI DA SCIogliere La Sicilia si adegua al versamento per le prestazioni sanitarie

# Contributo sui ricorsi incidentali

Entro agosto arriveranno le istruzioni per la gestione del contenzioso fiscale

**Valentina Melis**  
MILANO

Sarà un incontro tecnico al dipartimento delle Finanze, convocato per domani dal responsabile della direzione Giustizia tributaria, Fiorenzo Sirianni, con una delegazione di dirigenti delle commissioni tributarie, a fornire i primi chiarimenti sull'applicazione del contributo unificato (da 30 euro a 1.500 euro) alle liti fiscali.

Il tutto in attesa della circolare interpretativa che, prima della pausa estiva, dovrebbe fornire una serie di istruzioni sulla nuova misura che è stata introdotta dalla manovra (articolo 37 del Dl 98/2011, in vigore dal 6 luglio, convertito dalla legge 11/2011, in vigore dal 17 luglio).

In vista della stesura della circolare, la direzione della Giusti-

zia tributaria sta raccogliendo i quesiti e i dubbi interpretativi provenienti dalle commissioni tributarie e dai singoli operatori che stanno inviando, in questi giorni, le proprie richieste di chiarimento.

Uno dei punti su cui il Dipartimento già fa chiarezza è che anche gli enti locali e i concessionari della riscossione hanno l'obbligo di dichiarare il valore della controversia e l'ammontare del relativo contributo unificato (il cui importo varia in base al valore della lite). In questo caso, il contributo non deve essere versato al momento del deposito del ricorso, ma sarà "prenotato a debito" dalle commissioni tributarie, così come avviene nelle altre giurisdizioni quando una delle parti coinvolte è una pubblica amministrazione.

Un altro dubbio posto dagli operatori riguarda poi la decorrenza delle nuove norme, ovvero il momento di passaggio dalla vecchia imposta di bollo al "nuovo" contributo.

L'amministrazione fa sapere che applicare il contributo unificato per i ricorsi di primo e secondo grado notificati a partire dal 7 luglio, come hanno fatto le commissioni in base all'entrata in vigore del Dl 98/2011, è corretto e in linea con la norma.

Un altro punto su cui sono stati sollecitati chiarimenti è l'applicazione del contributo per i ricorsi incidentali (presentati in aggiunta al ricorso principale) e per i giudizi di ottemperanza dinanzi alle commissioni tributarie. L'amministrazione fa sapere che sia i ricorsi incidentali, sia quelli in ottemperanza sono soggetti al pagamento

del contributo unificato.

Alcuni direttori di commissione hanno messo in evidenza, poi, la mancanza del software per gestire i pagamenti del contributo unificato, per cui molti operatori sono costretti a segnare i dati dei ricorrenti e il valore delle controversie su carta (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). La direzione della Giustizia tributaria fa sapere di aver già attivato la Sogei per modificare l'applicativo, per cui occorrono i tempi tecnici di predisposizione e collaudo.

Nel frattempo, alle commissioni tributarie è stato inviato un foglio excel che permette di individuare automaticamente il contributo unificato, una volta che nel programma viene inserito il valore della lite.

valentina.melis@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Ottemperanza

Al termine del contenzioso tributario, in presenza di giudicato formale, il giudizio di ottemperanza è uno dei rimedi offerti al contribuente per garantire l'esecuzione rapida di quanto deciso. Con questo giudizio, il contribuente creditore mira a ottenere una sentenza dalla Commissione tributaria competente che tenga luogo dell'adempimento dell'agenzia delle Entrate o dell'ente locale agli obblighi derivanti dalla pronuncia definitiva di merito



# Enti locali. Buco di cassa nei Comuni finché l'Economia non libera le risorse

## Sblocco parziale dei fondi federalisti: al via solo 600 milioni su 8 miliardi

**Gianni Trovati**  
MILANO

Il finanziamento federalista per Comuni e Province delle Regioni "ordinarie" avanza, ma a piccolissimi passi.

Per cercare di spegnere la rivolta delle amministrazioni locali, alle prese con un buco di liquidità che a loro dire mette in forse anche i pagamenti degli stipendi, il Viminale ieri ha fatto ripartire il sistema che trasferisce agli enti le risorse chiamate a sostituire i vecchi trasferimenti erariali, cancellati dal federalismo. Il meccanismo, però, è in due tempi, e i numeri in gioco chiariscono l'entità del problema: i trasferimenti «non fiscalizzati», cioè non trasformati in compartecipazioni o tributi devoluti dalla riforma federalista, possono prendere subito la strada verso le casse di Comuni e

Province, per gli altri invece occorre aspettare che il ministero dell'Economia scriva i decreti per le assegnazione e metta le risorse in bilancio. Il problema è nelle cifre: le risorse del primo capitolo, quelle che possono partire subito, valgono secondo le analisi della Copaff 610,6 milioni di euro, e per il 69,2% (422,4 milioni) hanno come unico destinatario il Comune di Roma. Quelle del secondo capitolo valgono oltre 8 miliardi di euro, quelli che mancano all'appello dopo lo sblocco della prima "rata" dei vecchi trasferimenti a marzo, ma prima di arrivare a sindaci e presidenti devono essere stanziati dall'Economia nel bilancio dello Stato.

Il problema fondamentale è legato al calendario: gli ex assegni statali valgono circa un quinto delle entrate correnti dei Comuni (il resto viene da tributi e tariffe e, in misura minore, da

contributi regionali) e nel vecchio sistema venivano assegnati in tre rate, a febbraio, maggio e ottobre (la scansione era prevista dal Dm del 21 febbraio 2002). Un ritardo nell'erogazione di questi fondi, quindi, apre nelle casse degli enti un "buco" di cassa intorno ai tre miliardi di euro, e proprio per questa ragione il passaggio dai trasferimenti statali al nuovo quadro federalista era stato puntellato da norme transitorie: a metà febbraio la legge di conversione del «milleproroghe» aveva permesso di girare agli enti la prima rata secondo le vecchie regole, in attesa che i meccanismi federalisti potessero partire, e nelle prime versioni della manovra era spuntata una norma «salva-cassa» che avrebbe garantito il pagamento anche della seconda rata, ma che è saltata dai testi definitivi.

L'intervento del Viminale,

quindi, offre una boccata d'ossigeno, ma solo a pochissimi Comuni: Roma, prima di tutto, che grazie alle regole speciali per la Capitale ottiene 422,3 milioni, e Molfetta, che riceve 20 milioni per i rimborsi dei lavori della diga. Tra i "fortunati" spunta anche Pozzuoli, che si vede arrivare 2,1 milioni annuali legati al personale della frazione di Monteruscello. I Comuni con meno di 3mila abitanti, invece, riceveranno da questa partita 10,314 euro ciascuno per l'incremento del contributo ai minimi deciso con la Finanziaria 2010. Per tutti gli altri, invece, l'attesa continua, e il Viminale non può far altro che assicurare l'avvio dei pagamenti «appena sarà perfezionato il decreto del ministro dell'Economia e delle finanze che istituisce i nuovi capitoli di spesa e mette a disposizione le relative risorse finanziarie».

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Il problema

#### INVII «MIRATI»

Quasi il 70% degli «assegni» resi disponibili dal Viminale è destinato a Roma. Venti milioni vanno a Molfetta e 2,1 milioni a Pozzuoli

#### Il meccanismo

Il federalismo fiscale ha cancellato quasi tutti i trasferimenti erariali «fiscalizzandoli», trasformandoli cioè in compartecipazioni e tributi devoluti

#### Lo sblocco

La prima rata dei trasferimenti erariali è stata erogata a fine febbraio secondo le vecchie regole, per evitare il primo «buco di cassa» negli enti

#### I nodi aperti

I tempi per la seconda rata sono già superati. Il Viminale ha sbloccato solo i fondi non fiscalizzati, che però sono concentrati quasi tutti in pochi enti, e deve attendere l'Economia per i fondi fiscalizzati



## GLI STIPENDI DA DIMEZZARE

MARIO PIRANI

**S**E, come nell'immediato dopoguerra, tornasse a funzionare un Tribunale per i profitti di regime, applicato stavolta alle dilapidazioni dei costi della politica, al primo posto fra gli imputati figurerebbe Berlusconi.

**È** stata smentita da tempo, infatti, la voce popolare che essendo ricco di suo non si sarebbe profittato dei beni pubblici. Voce del resto falsa in nuce perché non esiste ricco che si proponga limiti all'insù all'impinguarsi dei propri beni. Il nostro lo ha ampiamente provato con le leggi ad aziendam, come la sterilizzazione del falso in bilancio, coi processi per impadronirsi della Mondadori comprando i giudici, con l'appoggio dato ad ogni parlamentare accusato di corruzione, da Cosentino a Papa. Ma sottostante ai singoli fatti, vi è un contesto di favoreggiamento generalizzato, individuabile nel tradimento dell'impegno liberale che innalzò al momento della sua scesa in campo e ribadì ad ogni elezione. Sarebbero dovute seguire a pioggia privatizzazioni e liberalizzazioni che sgravassero migliaia di enti pubblici, parapubblici, municipalizzate dall'apresa dello Stato e di apparati plebiscitari di nomina partitica. È accaduto il contrario.

Purtroppo la sinistra, pur battendosi senza sosta contro Berlusconi sui singoli fatti, si è lasciata invischiare e infettare dalla tentazione pubblicistica social-affaristica. Ora ne vive la contraddizione. «Il mio partito - ha detto Walter Veltroni - dovrebbe mettersi alla testa della riforma dei costi della politica, non subirla». Non poteva, però, dare una risposta esauriente del perché il Pd, al dunque, come è accaduto quando si è astenuto con somma e imperdonabile dabbenaggine sulla abolizione delle Province, si comporti in genere come un devoto timoroso di uscire dal solco della ortodossia partitica. Una ortodossia che ha sempre imposto il dogma dell'intangibilità dei propri privilegi, pretendendo che vengano identificati coi valori della democrazia. Fuori da quel solco scattò l'anatema contro populismo e demagogia. Di qui la tendenza alla responsabilità condivisa, a cercare tutti assieme, destra e sinistra, pasticciate e caute modifiche.

Ma torniamo alla domanda sul perché il principale partito di sinistra abbia finito per far propria una così sgradevole connivenza, senza tenere, per contro, ben salda una forte e continua battaglia riformista, la cui carenza suscita una tale rabbia e delusione che a questo punto ha sfondato su Facebook con 150.000 contatti in un giorno contro i benefici castali degli inquilini del paese dei balocchi, sito a Montecitorio. Il fenomeno regressivo subito dal Pd, impone comunque non desolate battute ma una

risposta impietosa, nell'ipotesi che sia ancora possibile finirla con la stanchezza organica che spegne ogni sua capacità reattiva sul terreno dei costi della politica.

Alla radice vi è la perdita di ogni memoria di sé, di un partito che, malgrado il veleno dello stalinismo, era portatore di una morale pubblica che lo distingueva dagli altri per l'austerità di una militanza individualmente non compromessa neppure dall'"oro di Mosca" e dalle sovvenzioni delle coop, necessari per l'azione ma non certo per rimpinguare stipendi dei funzionari politici, parametrati orgogliosamente sul salario di un operaio metalmeccanico mentre i parlamentari versavano a Botteghe Oscure una quota massiccia dei loro emolumenti, i sindaci ricevevano indennità risibili, nulla spettava per consiglieri comunali ed altri incarichi elettivi. Certo, tutto questo comportava il risvolto negativo di sentirsi parte di una specie di "anti-Stato etico", che spinse Berlinguer alla esaltazione isolazionista del "partito diverso", ma anche permise ad Occhetto di decidere l'uscita dei propri rappresentanti dai comitati di gestione della Usl per non lasciarsi coinvolgere dalla mala gestione sanitaria. Analogamente il discorso per gli eredi di La Pira e Dossetti.

Tutto ciò appartiene al passato. Il Pci è scomparso, la sua eredità è andata dilapidata non solo nel tanto che doveva giustamente essere rigettato ma anche in quelle qualità cancellate dalla memoria ufficiale ma non dal ricordo, magari per storia riportata, di tanta parte dell'elettorato di sinistra che si sente doppiamente tradito, per ieri e per oggi. Quanto al Pd non ha saputo darsi un volto né trovare un'anima davvero riformista che lo ispirasse. Di qui una mancata percezione della realtà, una incapacità di conoscere e capire passioni, sentimenti e pensieri, non pretendiamo della società italiana nel suo assieme, ma neppure di quella parte che ancora lo vota e che anche se non lo considera più una forza propulsiva lo conserva nelle sue attese come un patrimonio in gran parte inutilizzato ma ancora spendibile.

A condizione che i suoi depositari si rendano conto che non possono più avallare sacrifici dolorosissimi imposti a quanti lavorano nella sanità, nella scuola, nella funzione pubblica, nelle fabbriche, ai giovani privati di futuro se questa richiesta è presentata da signori che incassano tra stipendi, vitalizi, benefici di vario ordine sui 20.000 euro al mese. Che differenza umana e capacità professionale c'è tra un professore che non supera i 1700 euro mensili e un deputato, un consigliere regionale, uno

delle centinaia di migliaia di consulenti, presidenti, vice presidenti e quant'altro la fantasia amministrativa abbia suggerito?

Una domanda che potrebbe scadere nella demagogia se questi sacrifici - e gli altri che seguiranno - non facessero parte di un piano di salvezza nazionale e di rientro da un debito mostruoso che obbliga al concorso di tutti. Nessuno si può rifiutare perché la Patria è in pericolo, ma questa realtà obbliga tutti a fare la loro parte, non con gesti simbolici che suonano come pubbliche offese ma con atti dirompenti che ridiano un paragone di decenza ai rappresentanti del popolo.

Si tratta di proporre e affermare misure drastiche, prima delle quali deve essere il dimezzamento netto di tutti gli stipendi ed emolumenti legati alle funzioni di rappresentanza. Eguale decisione deve essere estesa a tutti gli incarichi politici di ogni ente pubblico e parapubblico. Cessazione, inoltre, di ogni benefits, collegato alla rappresentanza, se non per la alte cariche dello Stato e degli enti locali: ad esempio auto blu al ministro ma non al sottosegretario. E così via.

Queste proposte e altre che potrebbero seguire non avrebbero alcuna possibilità neppure di un primo ascolto se fossero affidate alle defatiganti quanto improduttive procedure parlamentari, tanto più con conclusioni trasversali. No, solo un rivoluzionario sussulto di una sinistra baciata dal risveglio e da una volontà di salvezza potrebbe produrre lo scatto indispensabile. Anche l'arma deve assumere una valenza estrema e combattiva e consistere in una proclamazione unilaterale impegnativa: in caso di mancato accordo il Pd, a partire da Senato e Camera e scendendo per i rami, procederà da subito alla applicazione dei tagli decisi per i propri rappresentanti. I proventi mensili, fino a quando non coinvolgeranno gli altri partiti (nel qual caso servirebbero a sanare il deficit pubblico), saranno destinati a una Fondazione del Popolo di Sinistra, presieduta da uno scelto consesso di persone, sagge e specchiate, che li spartiranno secondo criteri di solidarietà sociale da stabilire. La polemica verso i refrattari dovrebbe assumere toni giacobini, senza tema di incorrere nel peccato di populismo.

Reputo che simili proponimenti - così alieni al mio abituale modo di pensare - stupiranno più di un lettore. Essi derivano da una visione altamente drammatica di un possibile futuro, non esclusa una deriva di estrema destra in Italia e in altre nazioni europee, colpite da una crisi economica difficilmente governabile. Non dimentichiamo che la catastrofe degli anni Trenta,

importata dagli Usa, esplose in Europa per l'effetto domino del fallimento di una banca austriaca, cui neppure l'intervento delle Banche centrali di Inghilterra e di Francia bastò a mettere argine. Regimi autoritari si stabilizzarono in quasi tutto il Continente.

Sono però altresì convinto che la Storia alla lunga non insegni nulla ai posteri, tanto più a una classe sociale (come chiamarla "classe politica"?), formata da un milione e più di persone che vivono e dominano grazie a una gestione della partitocrazia fine a se stessa, priva di ogni altra professionalità, decisa a non rinunciare a ricchezza e simboli del potere. Una impresa che solo il recupero possente di una forza propulsiva può tentare.

Sarà in grado la sinistra di esprimerla, gravata com'è da un inquinamento da contiguità che ne ha infiacchito risorse e fantasia? Malgrado i molti dubbi una speranza c'è. Essa scaturisce dall'insperato sussulto di ripresa comprovato dalle elezioni amministrative, dai referendum e persino dalla marea di mail di questi ultimi giorni. Il segno che più conta è che questa esplosione diffusa avviene inglobando il Pd ma superandone, ad un tempo, i limiti, le paure, le anchilosi e le divisioni paralizzanti quasi il popolo di sinistra, colpito ma non domo, stia esercitando una Opa benefica e s'impadronisca degli strumenti della politica, depurandoli anche dall'estremismo dei gruppi minori. La situazione è in equilibrio, se il Pd ne coglie l'onda, può trascinare popolo e movimenti, alleanze nuove e formazioni risorte in un moto di salvezza dell'Italia. Non è detto, però, che questo avvenga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Tagli e accorpamenti Piccoli Comuni in rivolta

## Le amministrazioni con pochi abitanti dovranno associarsi

**il caso**

**RAFFAELLO MASCI  
ROMA**

**N**on più un segretario comunale per ogni campanile, ma uno che ne serva due, tre, quattro. Non più un servizio scolastico per ogni borgo, ma una sola scuola, magari con più succursali. Non più ognuno con la sua guardia comunale, ma un servizio di polizia municipale articolato su più comuni. E così via.

### Messi in riga

La manovra mette in riga anche i 5.692 piccoli comuni italiani, quelli con una popolazione inferiore a 5 mila abitanti, e impone loro di associarsi per esercitare le loro sei funzioni fondamentali. Una misura che vorrebbe razionalizzare l'attività amministrativa (inutile allestire due uffici identici a distanza di pochi chilometri) ma che ha l'obiettivo principe di tenere a freno la spesa.

La legge 42 del 2009, che viene richiamata in manovra, specifica quali siano le sei funzioni principali dei comuni: amministrazione e gestione del bilancio, funzioni di polizia locale, funzioni di istruzione (limitatamente agli edifici scolastici delle elementari e servizio di asili nido), viabilità e trasporti, gestione del territorio, servizi sociali. Per lo svolgimento di queste funzioni - dice il provvedimento appena approvato dal Parlamento - i comuni con meno di 5 mila abitanti dovranno fare quello che una volta si sarebbe

chiamato «un lavoro di gruppo». Insomma, mettersi insieme. La manovra specifica che per due di queste funzioni ci si dovrà associare entro l'anno in corso, per altre due entro il prossimo e per le restanti due entro il 2013.

### Compiti a casa

In linea di principio nessuno fiata. In via di fatto i piccoli comuni sono inviperiti, perché se con una mano il governo assegna i compiti a casa, con

l'altra taglia i fondi. Inoltre la norma, così come appare nella manovra di bilancio, non specifica quali funzioni debbano essere accorpate per prime e quali potranno esserlo dopo. E non dice neppure come debbano avvenire questi consorzi. Per dire: un comune A si può unire ad un comune B per la funzione X e ad un altro per la funzione Y? E il comune B - a sua volta - può allacciare rapporti con comuni C, D, E eccetera per una o più funzioni? Oppure ci si fida tra comuni limitrofi e si mettono insieme tutte le funzioni? Non è chiaro.

### Nuovo tentativo

Ma i piccoli comuni sono nervosi, anche perché la nuova norma, nuova non è, in quanto era già presente nella manovra salva-deficit del 2010, solo che il decreto attuativo di quel provvedimento non passò mai al vaglio della conferenza unificata tra Stato e enti locali, e quindi non se ne fece niente. Ora, con l'attuale operazione di aggiustamento del bilancio, il governo vorrebbe far rientrare dalla finestra ciò che non era riuscito a far passare per la porta. E gli umori, dunque, non sono dei migliori. Infine: che fare del personale? Perché un risparmio si possa ef-

fettivamente configurare, ci deve essere una riduzione delle «risorse umane», e anche degli spazi e delle sedi.

In tutto questo, però, i piccoli comuni si sono portati avanti. Tant'è che, nelle more di applicazione della nuova legge, si sono già organizzati attraverso le Unioni dei Comuni, che sono già 313 e raccolgono 1.561 municipalità. Molti piccoli borghi (aggiungiamo qui che sono oltre 900 i comuni che non raggiungono neppure i 500 abitanti) si pagano il costoso segretario comunale a metà (o a terzi) con altri, hanno costituito un polo didattico comune, hanno allestito una comune gestione dei rifiuti o dell'acqua, e così via.

### Campanili

Il non detto di questa vicenda è che l'accorpamento delle funzioni possa essere l'avamposto per l'accorpamento tout court e quindi l'abolizione di molti municipi, come è accaduto - tanto per fare un esempio - in Grecia, dove i tagli a raffica a questo hanno portato. E in un'Italia di campanili questo non sarebbe tollerato. Si racconta che quando furono firmati i patti lateranensi, nel '29, Mussolini disse al cardinale Gasparri (che era la controparte) di chiederli quello che voleva, dato che era stato raggiunto un così ambito risultato. Il cardinale avrebbe potuto chiedere - per esempio - un titolo nobiliare per la sua famiglia. Chiese invece che, in sede di riforma amministrativa ancora in atto, il suo paese, Capovallozza di Ussita, provincia di Macerata, non venisse accorpato a quello vicino. Tutto qua.

### LE SEI FUNZIONI DA UNIRE

Bilancio, polizia locale  
istruzione, trasporti  
territorio e servizi sociali

I numeri chiave

 **8.094**

Sono i comuni italiani

 **5.692**

Quelli con meno di 5 mila abitanti

 **1.974**

I comuni che non arrivano a 1.000 abitanti

 **17,2%**

È la percentuale degli italiani che abitano nei piccoli comuni



 **6**

Sono le funzioni fondamentali dei comuni che dovranno essere svolte in forma associata (amministrazione, polizia locale, edifici scolastici e asili nido, viabilità e trasporti, ambiente e territorio, servizi sociali)

 **313**

Sono le unioni dei comuni già attive e che svolgono molte di queste funzioni

 **1.561**

I comuni che già vi aderiscono

Centimetri - LA STAMPA



La proposta del presidente Ance Catania sui finanziamenti regionali

# Fondi per scuole più sicure

## Vecchio: stop agli sprechi dei cantieri inutili

DI CARLO LO RE

«Un paese che non investe è un paese che non cresce, un paese che non cresce è un paese che regredisce, un paese che regredisce è un paese che morirà, ma morirà anche la politica, anche quelli che la politica la intendono ancora alla vecchia maniera». È un fiume in piena Andrea Vecchio, imprenditore catanese, presidente provinciale dell'Ance, da anni in prima fila nella lotta alla mafia. Intervistato da *ItaliaOggi*, spiega con dovizia di particolari come gli enti pubblici siciliani sprechino malamente le risorse a loro disposizione. «La Regione Siciliana e tutte le amministrazioni locali, provinciali e comunali dell'Isola hanno una gran-

de vocazione assistenzialistica. Peccato, però, che abbiano anche lo sguardo offuscato dagli interessi personali e particolari. E che pensino, a partire dal giorno successivo a quello delle elezioni, alle prossime consultazioni, non certo al bene comune». Insomma, l'agire degli enti locali siciliani prevalentemente non sarebbe guidato da logiche di efficacia, di crescita, di sviluppo sociale, dalla ricerca di condizioni migliori per tutta le comunità amministrare, ma da logiche di conservazione e di aumento del consenso elettorale. «Non hanno altra fede se non quella delle clientele», sbotta Vecchio, «e quindi in questa direzione amministrano». Un esempio? Vecchio ne propone uno clamoroso. «Apprendiamo dalla stampa e quindi con beneficio di inventario», ha dichiarato, «che 320 milioni di euro sarebbero stati di recente destinati al finanziamen-

to dei cantieri regionali. La prova di tale finanziamento è sotto gli occhi di tutti come è sotto gli occhi di tutti la prova della sua assoluta inutilità: individui di entrambi i sessi a oziare all'ombra di qualche albero o al riparo accostati a un muro, chiara testimonianza di inefficienza e di sperpero di denaro pubblico». Eppure, alcuni politici siciliani definiscono i cosiddetti «cantieri lavoro» un'operazione di recupero sociale. «Nulla di vero», conclude Vecchio, «basta fare un giro per i vari paesini o nei quartieri. E dire che con le somme utilizzate per i «cantieri» si sarebbero potuti finanziare molti progetti per la manutenzione degli edifici scolastici, carenti sotto il profilo della sicurezza sismica e dell'affidabilità degli impianti elettrici e antincendio, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Con progetti da due milioni di euro si sarebbero messe in sicurezza 160 scuole. E invece i soldi vengono sprecati in idee inutili».



Andrea Vecchio



Per erogare gli importi il Tesoro dovrà creare due capitoli di spesa nel bilancio del Viminale

# Federalismo, fondi al rush finale

## Ok dalla Corte conti. Per i pagamenti serve un decreto Mef

DI FRANCESCO CERISANO

**S**uperato indenne il vaglio della Corte dei conti (che ha appena registrato i decreti su cui a fine maggio governo ed enti locali avevano raggiunto l'accordo in Conferenza unificata e statocittà) i sindaci dei 6.700 comuni delle regioni a statuto ordinario da ieri conoscono con certezza le risorse portate in dote dal federalismo fiscale per il 2011. Ossia quanto riceveranno a titolo di compartecipazione Iva e fondo di riequilibrio in sostituzione dei trasferimenti erariali abrogati. I fondi però non saranno effettivamente accreditati sui conti di tesoreria degli enti prima della fine di luglio. Tanto ci vorrà per adempiere all'ultimo atto burocratico di un lungo e complesso procedimento di quantificazione delle risorse che ha avuto inizio il 7 aprile, con l'entrata in vigore del dlgs sul federalismo fiscale municipale (n. 23/2011). Il ministero dell'interno, infatti, non potrà procedere a pagare i comuni fino a quando il ministero dell'economia non avrà provveduto ad aprire (con apposito decreto) nel bilancio del Viminale due capitoli di spesa ad hoc su cui transiteranno i fondi da erogare agli enti a titolo di compartecipazione Iva (2,89 miliardi di euro in totale) e fondo di riequilibrio (8,37 miliardi). E trattandosi di due modifiche nel bilancio dello stato, anch'esse dovranno passare al vaglio della Corte dei conti che avrà 60 giorni di tempo per approvare l'apertura dei nuovi capitoli. Al ministero guidato da Roberto Maroni, però, assicurano che ci vorrà molto meno. Perché i magistrati contabili hanno tutta l'intenzione di accelerare il più

possibile i tempi per i pagamenti in modo da placare i mugugni dei comuni. Che non si placano nonostante i sindaci siano stati accontentati con ulteriori due mesi in più di tempo (dal 30 giugno al 31 agosto) per approvare i bilanci di previsione. Rispetto alla tabella di marcia per l'erogazione dei fondi fissata nei decreti di maggio (due terzi delle spettanze entro fine giugno e la restante quota entro fine novembre) il Viminale infatti è già in ritardo. Anche se, fanno notare al ministero, non era possibile ipotizzare una tempistica più veloce. I due provvedimenti (un dpcm e un decreto ministeriale) sono stati firmati dai ministri Tremonti e Maroni il 21 giugno e subito trasmessi alla Corte dei conti che ha dato parere favorevole il 18 luglio. Ora i due testi dovranno essere pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*.

I comuni non dovranno invece attendere per incassare le risorse derivanti dai quei trasferimenti erariali che, non avendo carattere di generalità e permanenza, non sono stati fiscalizzati ai fini del federalismo. Si tratta di 610 milioni di euro in totale di cui gran parte (400 milioni) a favore di Roma Capitale. Gli altri importi riguardano contributi di minore entità come quelli a favore dei comuni fino a 3 mila abitanti o degli enti che abbiano assunto personale proveniente da basi Nato dismesse.

Gli importi delle assegnazioni finanziarie per il 2011, disponibili sul sito [www.finanzalocale.interno.it](http://www.finanzalocale.interno.it), confermano sostanzialmente le cifre anticipate da *ItaliaOggi* il 1° giugno scorso.

Gli enti sotto i 5 mila abitanti non perderanno nemmeno un euro, anzi in alcuni casi ci gua-

agneranno, mentre per i grandi centri viene stabilito un paracadute che limiterà le perdite allo 0,28%. A farne le spese saranno le città più popolate e storicamente premiate dai trasferimenti erariali come Roma e Napoli che perderanno rispettivamente 2 e 1,3 milioni di euro. A Milano e Torino mancheranno all'appello 1,15 milioni e 847 mila euro. In materia di Iva l'aliquota di compartecipazione è stata fissata al 2,58% e la fetta di imposta sul valore aggiunto che andrà nelle casse dei 6.700 comuni delle regioni a statuto ordinario è stata determinata dividendo il gettito regionale per il numero di abitanti. Più complessa, invece, la ripartizione del fondo di riequilibrio, in considerazione delle tante variabili poste dalla legge. Il 30% del fondo (e dunque 2,512 miliardi di euro) è stato suddiviso tra i comuni sulla base del numero di abitanti. Il dpcm ha poi previsto criteri distinti per i piccoli comuni e per quelli con più di 5 mila abitanti. Ai mini-enti, in cui la somma dell'Iva e della fetta del fondo attribuita in base alla popolazione non garantiva almeno la stessa cifra dei trasferimenti fiscalizzati, è stato riconosciuto un importo aggiuntivo. Ai grandi centri è stato attribuito un ulteriore 10% in proporzione al peso di ciascun comune nella produzione del gettito dei tributi immobiliari. E per finire sono stati previsti due tetti, uno per eccesso e un altro per difetto, in modo da limitare in positivo o in negativo l'ammontare dei nuovi importi: ai sindaci non potrà andare più del 110% dei trasferimenti fiscalizzati e meno del 99,72%. Con una perdita contenuta dunque allo 0,28%.

© Riproduzione riservata

**La mappa nei capoluoghi di regione**

| COMUNE          | QUOTA IVA   | FONDO DI RIEQUILIBRIO | TOTALE SPETTANZE | DIFFERENZA |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|------------|
| MILANO          | 84.695.251  | 332.311.802           | 417.007.053      | -1.154.563 |
| TORINO          | 52.890.243  | 253.137.164           | 306.027.407      | -847.295   |
| GENOVA          | 39.435.387  | 181.620.630           | 221.056.018      | -612.035   |
| VENEZIA         | 16.801.751  | 66.546.951            | 83.348.702       | -230.766   |
| BOLOGNA         | 25.265.827  | 993.66.196            | 124.632.023      | -345.067   |
| FIRENZE         | 24.380.890  | 109.529.775           | 133.910.665      | -370.757   |
| PERUGIA         | 9.791.138   | 30.786.816            | 40.577.954       | -112.347   |
| ANCONA          | 5.667.207   | 18.411.019            | 24.078.226       | -66.665    |
| L'AQUILA        | 3.660.190   | 9.327.778             | 12.987.968       | -35.959    |
| ROMA            | 177.665.854 | 545.171.188           | 722.837.041      | -2.001.312 |
| CAMPOBASSO      | 2.131.628   | 6.514.141             | 8.645.769        | -23.937    |
| NAPOLI          | 33.673.881  | 469.887.653           | 503.561.535      | -1.394.206 |
| BARI            | 2.631.348   | 84.223.096            | 96.854.444       | -268.160   |
| POTENZA         | 2.459.288   | 9.585.486             | 22.044.774       | -61.035    |
| REGGIO CALABRIA | 6.466.917   | 43.099.528            | 49.566.446       | -137.234   |

www.ecostampa.it



# Bastava un Sì al referendum per tagliare i parlamentari

*Già nel 2006 il centrodestra varò una riforma che riduceva 145 seggi. Ma la sinistra, che oggi invoca la scure, affossò la consultazione*

di **Mario Giordano**

■ I costi della politica? «Basta parlare, bisogna fare», dice Bersani. I costi della politica? Subito, avanti, che si aspetta? Il Pd ha fretta, il popolo viola insiste, Rutelli (Api) s'indigna. «Il governo esca dal letargo», intima il presidente dei senatori Idv Felice Belisario. I Democratici riuniscono la Direzione, Fini riunisce la Presidenza. I costi della politica? «Il Parlamento si muova», tuona il sindaco di Firenze Renzi. Scendono in campo i sindacati, e con loro a braccetto Marcegaglia e Montezemolo, le organizzazioni di categoria, i giornali, persino i comitati di quartiere. Mancano solo i Re Magi, Rockerduck e Pollicino, e poi l'elenco sarebbe completo: non c'è persona che, in questi giorni, non si sia pronunciata sulla necessità di tagliare i costi della politica. E noi, per l'amor del Cielo, siamo d'accordo con tutti loro. Ma così d'accordo che ci viene dal cuore una domanda banale come un discorso di Veltroni: perché i tagli della politica non li avete voluti fare cinque anni fa? Eppure non era mica difficile: non occorre forzare il Parlamento, non bisognava occupare le piazze, non erano necessarie le rivolte e nemmeno gli indignados. Vi parrà strano ma cinque anni fa per tagliare i costi della politica bastava un semplice sì.

Ricordate? Era il giugno 2006. La riforma dello Stato sottoposta a referendum popolare prevedeva, fra le altre cose, la fine del bicameralismo perfetto, la trasformazione del Senato in un'assemblea federale e soprattutto la riduzione dei parlamentari da 915 a 770 (518 deputati e 252 senatori). Centoquarantacinque *peones* in meno: non si tratta certo del dimezzamento auspicato e sperato, ma comunque sono 145 stipendi in

meno, 145 tessere Alitalia in meno, 145 pranzi alla *buvette* in meno, 145 portaborse in meno, etc. Ripeto: non era mica difficile risparmiare questi soldini. Bastava non risparmiare un «sì» sulla scheda del referendum. «Il governo esca dal letargo», accusano oggi i dipietristi. Ma chi è che ha dormito cinque anni fa?

Certo, c'era di mezzo il lumbard Calderoli che non sta simpatico al popolo viola, e nemmeno ai compagni di Tonino (sapete com'è? Il ministro porta magliette che non sono per nulla *chic* e abita in compagnia di un orso, per quanto assai meno pericoloso di certi ex pm). E poi c'era la questione del federalismo che non andava giù ai nemici della Padania in servizio permanente effettivo. E soprattutto c'era il rafforzamento dell'esecutivo che spaventava coloro che prosperano da anni sull'ingovernabilità del Paese. Tutte motivazioni (valide?) per osteggiare la riforma. Ma la verità è che per la prima volta, in quell'occasione, si era arrivati davvero vicini a cambiare la struttura dello Stato. E nello stesso tempo vicinissimi a ridurre il numero dei parlamentari. «Basta parlare, bisogna fare qualcosa», sentiamo ripetere in questi giorni. Sicuro. Ma i partiti e i movimenti che ora si stracciano le vesti dicendo «facciamo qualcosa», allora fecero assai più di qualcosa. Fecero di tutto. Per bloccare i tagli ai costi della politica.

E allora fa un po' ridere tutta questa frenesia a scoppio ritardato, questo attivismo cinque anni dopo, questa retorica del «che cosa stiamo aspettando» alla Bersani in salsa rosa. «Il problema esiste, presentiamo proposte concrete», sostiene il segretario del Pd, rinunciando per una volta a imitare Crozza e smacchiare il giaguaro. D'accordo: proposte concrete. Ma che le presentia-

mo a fare se poi il leobocciate? Il progetto elaborato in questi giorni dal Pd, in effetti, prevede una Camera con 400 deputati e un Senato con 200 senatori, un centinaio di meno di quelli previsti dalla riforma del 2006: la differenza è che questa riduzione dev'essere ancora messa in calendario, e chissà se sarà mai più discussa. Quell'altra sarebbe già stata operativa cinque anni fa. Fate due conti: 145 parlamentari in meno da 5 anni. Quanti soldi avremmo risparmiato? Quanto di risparmio? E quante polemiche?

Per favore, qualcuno glielo spieghi al popolo viola, agli scatenati dell'Idv, ai pasdaran di Grillo. E anche a quel bravo ragazzo di Pippo Civati, volto educato dei rottamatori Pd, che nei giorni scorsi ha avuto un'idea geniale (ma proprio molto geniale) e l'ha pubblicata sul blog: «Ho pensato che un referendum sui costi della politica farebbe bene a questo Paese...». In effetti: è proprio un colpo di genio, una pensata con i fiocchi: un referendum farebbe bene a questo Paese. Un referendum, magari proprio come quello di cinque anni fa, che ne dici Pippo? Da rottamatori a ripetenti, forse chissà, questa volta la lezione la imparate anche voi...

## COSÌ NEL 2006

Il referendum costituzionale si è svolto il 25 e 26 giugno 2006. La maggioranza dei votanti (61,3% contro il 38,6%) respinse la riforma costituzionale sull'assetto istituzionale. L'affluenza fu del 52,3%.

### Ecco i punti principali della riforma poi bocciata alle urne:

Riduzione dei deputati da 630 a 518 e dei senatori da 315 a 252 a partire dalla XVI legislatura

Fine del bicameralismo perfetto e introduzione del Senato federale

Più poteri al primo ministro

Clausola contro i cambi di maggioranza parlamentare in corsa e obbligo di elezioni in caso di caduta del governo, salvo «sfiducia costruttiva»

CONTINERÀ



**MILLE FORTUNATI**

Nella foto grande la desolante immagine di un deputato addormentato sui banchi del Parlamento. Tra Montecitorio e Palazzo Madama un esercito di «privilegiati» [Lapresse]

IL FATTO

**LOTTA AI PRIVILEGI**

**Bastava un Sì al referendum per tagliare i parlamentari**

IL FATTO

**Le pensioni miracolo delle Camere**

2.238

51%

20 60%

65

Le ricette del Pdl contro gli sprechi: stipendi dimezzati e legati al merito

Viste private gratis 24 ore su 24: gli onorevoli scappano di salute

**RYANAIR**

WOLA IN OZERA COZY

FESTIVAL IN STOCOLMA E GÖTEBORG

## Attenti all'antipolitica

PIERO  
FASSINO

**N**el momento in cui sto per lasciare la camera dei deputati, desidero innanzi tutto rivolgere un ringraziamento affettuoso ai presidenti Scalfaro, Ciampi e Napolitano, che mi hanno onorato della loro amicizia e della loro fiducia.

Il mio ringraziamento va naturalmente al presidente Fini e ai suoi predecessori – gli onorevoli Pivetti, Violante, Casini e Bertinotti – che, lungo il mio mandato, ho avuto l'onore di avere come presidenti di questa assemblea.

Così come manifesto la più sincera gratitudine a tutti i colleghi parlamentari – di questa legislatura e delle precedenti – con cui ho condiviso un'appassionante esperienza politica e umana.

E un ringraziamento particolare ai deputati dei gruppi parlamentari – del Pds, dei Ds, dell'Ulivo, del Pd – di cui ho fatto parte nell'arco di cinque legislature.

E rivolgo un augurio di buon lavoro alla dottoressa Francesca Ciluffo che mi subentra nel seggio e che porterà in questa sede la ricchezza di un'esperienza professionale e politica che tutti i colleghi avranno modo di apprezzare.

Lascio questa camera in un momento difficile per il paese e le sue istituzioni e mentre il rapporto tra cittadini e politica conosce una nuova acuta criticità.

Non sfugge a me – come ad ogni collega – quanto la democrazia rappresentativa sia sottoposta oggi, e non solo in Italia, a tensioni e passaggi critici. La globalizzazione muta anche il tempo e lo spazio dell'agire politico. Si riduce la esclusività delle sovranità nazionali a vantaggio di istituzioni

ni sovranazionali e globali. E nella società del tempo reale e della comunicazione in presa diretta, si è accelerata enormemente la domanda di decisioni rapide e tempestive rispetto alle quali tempi e procedure parlamentari appaiono spesso lente e inutili. Mutazioni che hanno inciso e incidono ogni giorno sul funzionamento del parlamento, sulla sua efficacia e – agli occhi dei cittadini – sulla sua utilità.

Talché accade di pensare che se per avventura il parlamento cessasse di esistere, una parte di opinione pubblica non ne avvertirebbe la mancanza.

Anch'io – come tutti voi – vivo con fastidio e sofferenza la campagna antipolitica che spesso rappresenta in modo offensivo e caricaturale il parlamento e l'attività dei parlamentari. Un'immagine che suona offensiva anche per migliaia di amministratori locali, di dirigenti politici di base e di tanti cittadini che, senza nulla chiedere, dedicano ogni loro migliore energia al bene del paese e dei loro concittadini.

Chi, come me e come tanti, ha fatto della politica una scelta di vita, ispirata unicamente da passione civile e democratica, sa quanto lontana dal vero sia una rappresentazione della politica come affare, intrigo, interesse personale.

Sostenere che ogni costo della politica sia infondato, illecito e dannoso per i cittadini è con tutta evidenza una demagogia perché al pari di qualsiasi altra attività umana anche la politica ha dei costi.

Ma proprio per questo la politica ha il dovere della sobrietà, dell'equità, del rigore, della trasparenza. Valori in cui una società vuole riconoscersi e che invece troppo spesso in questi anni sono stati negati da comportamenti e modi di governo che sempre più spesso hanno mortificato l'interesse generale, il senso di comune appartenenza e la coe-

sione sociale, il rispetto della legalità e l'eguaglianza dei cittadini.

Ed è lì la radice di quel diffuso malcontento e disagio popolare che oggi si manifesta in modo radicale e clamoroso tanto più a fronte dei sacrifici che ai cittadini vengono richiesti. A nessuno sfugge che su questi sentimenti di sincera indignazione di molti si sovrappone una campagna alimentata e cavalcata da chi teme un cambiamento nella guida del paese e per sbarrarvi la strada punta con brutalità sulla destabilizzazione e la delegittimazione di poteri democratici a vantaggio di poteri assai più elitari e assai meno trasparenti, quando non pericolosamente opachi.

Il modo migliore per contrastare gli umori antipolitici non è volgere la testa dall'altra parte, ma mettersi in sintonia con il paese, con le sue ansie e le sue paure, le sue speranze e le sue aspettative e soprattutto dar corso a misure concrete, visibili, efficaci che restituiscano sobrietà, credibilità e autorevolezza a istituzioni che

oggi appaiono a troppi cittadini distanti e insensibili.

Io resto convinto che un parlamento debole è sinonimo di democrazia debole. E anzi, tanto più in un mondo più grande e più rapido, le funzioni di indirizzo, di legislazione, di controllo e di rappresentanza a cui il parlamento assolve sono insostituibili. Ma perché i cittadini in esso si riconoscano è necessario che il parlamento, senza timidezze e incertezze, abbia la determinazione e la capacità di varare quella riforma di sé e dell'assetto istituzionale da troppi anni evocate senza che mai se ne veda compiuta realizzazione.

Caro presidente, ho deciso di lasciare questo parlamento per dedicare ogni mia energia alla guida di Torino i cui cittadini mi hanno eletto sindaco.

Un incarico di cui sento tutta

la responsabilità perché Torino è la mia città e per il ruolo che Torino ha rappresentato e rappresenta nella centocinquantesima storia unitaria di questo paese, ma anche perché sono convinto che – tanto più in tempi di federalismo – la classe dirigente di una nazione non è costituita soltanto dalle funzioni dirigenti concentrate nella capitale.

Governare una grande città, così come guidare grandi Regioni, è compito altrettanto impegnativo e di responsabilità nazionale quanto lo è ricoprire incarichi istituzionali a Roma.

E, anzi, penso – e per questo ho scelto di candidarmi a sindaco – che sia compito anche di chi, come me, ha ricoperto incarichi politici e di governo nazionali misurarsi in prima persona con il governo di grandi realtà territoriali, le cui dinamiche economiche, sociali e istituzionali influiscono in misura crescente sui destini dell'intero paese.

E certamente l'esperienza accumulata in tanti anni di impegno parlamentare e di governo mi consentirà di affrontare con maggiore solidità le nuove sfide. E sono sicuro che lungo questo nuovo cammino potrò contare sulla vostra vicinanza e avrò molte occasioni di impegnare con tutti voi.


Con questi sentimenti rivolgo a lei, a tutti i colleghi di ogni gruppo parlamentare, ai dirigenti e ai funzionari della camera dei deputati, un saluto affettuoso e di amicizia. Lo faccio con l'animo pervaso da emozione, ma con altrettanta serenità per una scelta compiuta nell'interesse del paese e della mia città.

*Questo discorso, il commiato di Fassino dalla camera dei deputati, è stato accolto ieri dagli applausi di tutta l'aula e dai riconoscimenti di colleghi e avversari. Un omaggio pienamente meritato, al quale Europa si unisce volentieri: di questi*

*tempi, è importante e fa piacere dirlo. s. me.*

*Vivo con  
sofferenza  
la campagna  
che rappresenta  
in modo offensivo  
il parlamento*

*Il modo migliore  
per contrastarla  
è mettersi in  
sintonia con il  
paese e dar corso  
a misure visibili*



# La domanda

## Tremonti taglia tutto ma non i costi della politica. Una campagna contro la casta è persa in partenza?

**Penso che la campagna** contro gli sprechi della "casta" sia da portare avanti e subito, perché il malcostume è stato messo sotto gli occhi di tutti dalla manovra del governo. Nessuno può più darsi all'oscuro e tirarsi fuori. Avere una classe politica trasparente e dai costi contenuti è una esigenza imprescindibile e urgente.

**Roberto Brusutti** Vicenza

**Nei primissimi anni** dopo la Costituyente, i politici (non tutti) sono stati spesso affaristi più che politici veri (quelli al servizio della polis), sempre più collusi con le varie mafie, sempre più corrotti e corrompibili, con l'eccezione del Pci, dei socialisti pre-Craxi (non tutti), dei repubblicani come Spadolini o La Malfa (Ugo) o dei democristiani come De Gasperi o Zaccagnini o Moro. La casta non è quindi un fenomeno né nuovo né recente. Solo che oggi è più smascherata (la rete, Grillo, il libro di Stella, ecc.) ma non per questo più prudente e meno famelica, anzi! Con Berlusconi sono diventati più aggressivi e senza ritegno avendo il pieno controllo del Parlamento e senza un Cicerone che stigmatizzi con forza Catilina. Ridurre i parlamentari (meglio se dimezzati), ridurre drasticamente stipendi e prebende oscene, togliere le auto-blu e privilegi odiosi, non è tanto una misura morale nel momento di grande crisi per milioni di italiani ma è un atto di risanamento della Repubblica (non l'unico certo) indispensabile proprio perché assistiamo allo sgretolamento della nostra Costituzione. Perché l'opposizione è così silente sull'argomento? Per pesi e contrappesi interni? Per imbarazzo o semplicemente per tornaconto personale (il portafoglio di ciascuno)? E per favore niente proposte di riduzioni

ridicole o solo apparenti...che farebbero incazzare ancora di più. Bersani dai la sveglia! E parla chiaro.

**M. Campanini**

**Credo che sia ovvio** l'intento di Calderoli, che è poi quello della Lega in generale: modificare la Costituzione e attuare alla fine una divisione del nord dal resto dell'Italia. Non penso poi che la casta, composta da un mare di persone, si autoridurrà mai i privilegi e ritengo che sia arrivato il momento di agire dal basso, e costringerla a farlo, in modo deciso. Mi chiedo però come.

**Gabriella Ciaccia**

**A mio parere la Lega** è un partito che interpreta interessi particolari e non dovrebbe essere partito di governo, ma di opposizione. Per quanto concerne i sacrifici, la politica non può sottrarsi a quegli oneri che essa stessa impone al paese. Oltre a ridurre gli emolumenti dei parlamentari e il loro numero, occorre limitare i costi in generale (province, privilegi concessi dalle regioni etc). Gli italiani che direttamente o indirettamente vivono di politica sono circa un milione e novecentomila - un po' troppi. Non da ultimo, va ripristinata una adeguata progressività fiscale, non per sovvertire il sistema, ma per limitare eccessi che soltanto l'abitudine ed una falsa cultura possono indurci a sopportare.

**Tommaso**

**Calderoli tira fuori** in extremis una modifica costituzionale che riguarda la casta, vale a dire almeno 2 anni per portare il tutto a compimento. Ieri ho pagato il ticket sulle visite. Bisogna andare in piazza e obbligarli ad andarsene. Capito Bersani?

**Marisa Monaca**

### SULL'ONDA

delle polemiche sulla "casta" il ministro Calderoli presenta una riforma di legge costituzionale per ridurre il numero dei parlamentari e agganciare gli stipendi alla presenza in aula. È solo fumo negli occhi? È illusorio pensare che la casta si autoriduca i propri privilegi oppure un movimento dal basso potrebbe costringerla a farlo?



**I verdastri dovrebbero** sempre e solo essere coperti di ridicolo. A partire da questo sano atteggiamento possiamo poi preparare tutte le controproposte che vogliamo. La lettura de "Il costo della democrazia" di Salvi e Villone dovrebbe essere obbligatoria quando si discute di "casta".

**Marco Antoniotti**

**All'interno della Costituzione** ci sono gli strumenti per poter intervenire sui costi della politica, ma penso che un movimento consistente e dal basso possa smuovere e costringere la

politica a fare i conti con questa anomalia, penso sia il momento di agire e fare della politica il vero strumento del cambiamento, perché solo così i cittadini partecipano alla costruzione di una vera alternativa, smettiamola di lamentarci e muoviamoci non contro la politica ma per la politica con la P maiuscola.

**Massimo**

**La proposta di Calderoli** è fumo negli occhi, usa il taglio ai costi della politica solo per far passare quello che più gli interessa: il premierato, il senato federale, la riduzione dei poteri del capo dello stato, il federalismo, la secessione. Di questo è bene che si parli e mi meraviglia che "la domanda del giorno" lo ignori.

**Mario Liso**

**Il movimento dal basso** lo abbiamo. Sono tutti quei qualunqueisti che pensano che i politici siano tutti uguali e che pensino solo ai loro privilegi. Ridurre stipendi e privilegi non sanerà i conti pubblici, ma di certo sarebbe un segnale importante e avrebbe un effetto "moralizzatore". Chi di noi non

sarebbe attratto dall'idea di fare il parlamentare con quelli stipendi e quelle pensioni? Credo che un politico debba guadagnare abbastanza, ma la pensione non la capisco. Poi bisogna eliminare le comunità (non) montane e le province. Tutto il risparmio andrebbe speso per recuperare il patrimonio storico-artistico e quindi creare posti di lavoro dal loro sfruttamento.

**Vito A.**

**Norma Rangeri, giorni fa** a "Prima Pagina" di Radio 3, ha giustamente definito quello politico "un ceto che si autoalimenta", essenzialmente chiuso e impegnato nel proprio perpetuarsi. Romano Prodi, qualche anno fa, ha altrettanto giustamente detto che la classe politica italiana non è peggiore della sua popolazione generale.


Dunque: la proposta Calderoli è ovviamente strumentale e di puro stampo propagandistico; i privilegi del ceto politico italiano sono gli stessi, pur su diversa scala, di quelli cui aspirano le centinaia di corporazioni in cui si costituiscono in Italia tutte le forme di azione sociale (ordini professionali, sindacati, associazioni padronali, gruppi di opinione, partiti politici, ecc.); nessuna proposta realistica di autolimitazione potrà venire dagli stessi che godono di qualche forma di privilegio; specie in tempi di crisi, i gruppi di potere tendono a rafforzare i loro confini e a mantenere i loro privilegi; l'unica soluzione plausibile mi pare potrà nascere da una presa di coscienza collettiva dei vantaggi e dei costi diffusi delle varie forme di abuso di potere e di distribuzione di privilegi, dal comprendere senza ipocrisia le molteplici linee di collegamento occulte tra le parti apicali (ceto politico) e quelle basali

(cittadini), dallo smascherare l'omertà di chi accetta i privilegi di qualcun altro fintanto che ne raccoglie le briciole a terra. Insomma, un'azione pedagogica e civica vera e propria, che dovrebbe coinvolgere anche le scuole di ogni ordine e grado. Forse una soluzione poco realistica, visti i tempi e la mentalità corrente. Ma, per piacere, basta con inviti prorivoluzionari e giudizi sparati a zero sulle colpe di qualcun altro. È sempre colpa di qualcun altro...

**Alessandro**

**Sono già centinaia di migliaia** i visitatori della pagina Facebook di un ex impiegato della Camera che svela i segreti della casta. È forte la volontà di sapere. L'indignazione verso i nostri bramini è diventata incontenibile. Mentre la richiesta di sacrifici è stata immediata per pensionati, piccoli risparmiatori, malati, i tagli dei costi della politica sono rinviati sine die. Il popolo dei referendum e delle amministrative ora non chiede, ma esige trasparenza in quel buco nero dei costi dei palazzi del potere centrale, regionale e provinciale. Dei parlamentari con indennità, diarie e benefit indefiniti, e degli innumerevoli dipendenti del corposo apparato. Vuole sapere perché un barbiere o un cameriere di Montecitorio debba guadagnare più di un senatore americano. Non accetta che il Parlamento lavori solo due o tre giorni alla settimana, con il weekend anticipato al giovedì. Si indigna per il massiccio assenteismo mentre ai lavoratori si intensificano e inaspriscono le visite fiscali, e se viene a sapere che la Camera e il Senato Usa costano al cittadino solo 5,10 euro mentre in Italia cinque volte di più, che si aumentano gli anni di lavoro per la pensione mentre ai parlamentari bastano solo 5 anni e per alcuni è bastato persino un solo giorno. Ci si domanda, infine, se una casta che si auto-produce, che si autonomina, abbia ancora la legittimità di legiferare e di governare.

**Ezio Pelino**



# «Sulla trasparenza la riforma c'è»

Brunetta: piano industriale e Codice per la Pa digitale renderanno gli uffici meno opachi

di **Renato Brunetta**

Con la lettera inviata domenica al vostro quotidiano, il Presidente Giorgio Napolitano ha dato un ulteriore forte contributo al tentativo di riportare la dialettica politica tra maggioranza e opposizione al confronto sulle concrete opzioni che il Paese ha di fronte per dare sostanza a un programma il cui titolo "rigore e sviluppo" non è respinto, in linea di principio, da nessuna forza politica. L'occasione dell'intervento è data dal manifesto "Nove impegni per la crescita", pubblicato sul Sole 24 Ore di sabato, all'indomani dell'approvazione lampo della manovra proposta dal Governo in attuazione del percorso di azzeramento del deficit pubblico, già deciso e approvato in sede europea. Entrerò nel merito di uno degli impegni richiesti da questo manifesto, quello che riguarda da vicino la mia azione di Ministro. Se mi è permesso, l'approccio del Presidente Napolitano, ovvero che il confronto avvenga su opzioni concrete e quantificabili così da far emergere possibili accordi, invita a una riflessione preliminare per evitare, come spesso accade, di dichiarare un'adesione solo formale all'invito che la sua lettera contiene.

Credo infatti che l'agenda di un governo venga definita al momento delle elezioni, per mezzo del programma che viene presentato ai suoi elettori e sulla cui concreta attuazione viene poi giudicato. Naturalmente, questa viene aggiornata nei tempi e nei contenuti a seconda dell'evolversi del contesto in cui l'esecutivo è chiamato a operare. La crisi globale, di cui la crisi dei debiti sovrani è oggi la coda velenosa, rappresenta certamente un mutamento drammatico del contesto.

Dobbiamo forse partire da questo punto, che ha costretto il

Governo ad aggiornare non i temi della sua agenda ma il loro ordine e la forza con cui essi vanno oggi affrontati. Il mutamento drammatico del contesto deve costringere anche l'opposizione ad aggiornare la propria agenda alternativa e il metodo di confronto. Il Governo si deve quindi chiedere quanto della sua agenda è stato attuato, ma anche come la sua agenda potrebbe diventare ancor più coraggiosa e più incisiva grazie al confronto sulle misure concrete con un'opposizione consapevole della posta in gioco, che non rinunci alle proprie idee ma rinunci a soffiare sul fuoco della protesta strumentale e della spaccatura sociale. I "nove impegni per la crescita" sono un buon terreno di confronto e l'approccio del Presidente Napolitano pone ottime regole del gioco. Per mia parte inizio a giocare, con questo mio intervento, sui temi di mia competenza.

Il punto 8 del Manifesto per la crescita invita all'adozione di una legge per la trasparenza nella pubblica amministrazione e la libertà di informazione. L'idea guida è che il principio da seguire per migliorare la nostra pubblica amministrazione sia l'eliminazione dell'opacità sull'operato dei funzionari e degli amministratori pubblici. Siamo talmente d'accordo su questo principio che una siffatta legge è già operativa nel nostro Paese, addirittura dal 27 ottobre 2009.

A partire dal mio insediamento ho, infatti, identificato nel piano industriale della Pa (maggio 2008), la trasparenza come uno dei fattori chiave della modernizzazione dell'intera pubblica amministrazione, dando così vita all'"Operazione Trasparenza". Ho sollecitato le amministrazioni a pubblicare online, una serie di informazioni come i curricula dei dirigenti, i loro contatti, i tassi di assenteismo, le consulenze e

gli incarichi, i distacchi e i permessi sindacali, i consorzi e le società partecipate dalle amministrazioni, i dipendenti che usufruiscono di permessi ai sensi della Legge 104 del 1992, le auto blu. In questo modo si è aperta la strada a un concetto nuovo (almeno per gli italiani) di trasparenza, che scardina il tradizionale approccio della Legge 241 del 1990 secondo cui si aveva diritto ad accedere alle informazioni solo in presenza di determinate condizioni e specifici interessi. Nel 2009, con l'approvazione della Riforma della pubblica amministrazione che porta il mio nome (DLgs 150/2009), si sono invece affermati i principi di valutazione, merito, responsabilità e trasparenza totale. A supporto di questa rivoluzione ho istituito la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (una vera e propria authority, con caratteristiche di autonomia, indipendenza e autorevolezza) che ha il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere il processo di valutazione delle amministrazioni e dei dipendenti, garantendone la totale trasparenza e in questo modo attivando uno strumento potentissimo per assicurare l'integrità delle pubbliche amministrazioni e prevenire il grave fenomeno della corruzione. Risultato? Prima nell'ottobre del 2010 (con il documento "Modernising the Public Administration - A Study on Italy") e poi nel maggio del 2011 (con il documento "Economic Surveys - Italy"), l'Ocse ha valutato positivamente i successi ottenuti nel campo della trasparenza e non solo.

Questo Governo ha poi approvato il nuovo Codice dell'amministrazione digitale (DLgs 235/2010) che, aggiornando la normativa in materia di amministrazione digitale, rende effettivi i diritti di cittadini e imprese e cogenti gli obblighi per la Pa, sia per

quanto riguarda l'erogazione dei servizi online che per l'interazione tra le pubbliche amministrazioni e i suoi clienti. Gli strumenti attivati a supporto di questa strategia sono diversi: mi limito a citare la Pec (posta elettronica certificata che è ormai obbligatoria per imprese, professionisti e le stesse pubbliche amministrazioni), la firma elettronica, gli standard e la modulistica online, il protocollo informatico, il fascicolo elettronico e le regole per la tracciabilità, con applicazioni straordinarie come quella dei certificati di malattia digitali (oltre 20 milioni all'anno) e ricadute positive in termini di risparmio, trasparenza e controllo. È così successo che la Commissione europea abbia collocato l'Italia prima nei ranking internazionali dell'e-Government (strumento essenziale per aprire l'amministrazione all'accountability e alla customer satisfaction). Le regole e le procedure ormai sono definite e pienamente operative.

Se le informazioni rilevanti vengono pubblicate in modo chiaro e facilmente accessibile a tutti si rende possibile l'attivazione di un processo di monitoraggio-protesta da parte dei cittadini. Per dirla alla Hirschmann, si innesca il meccanismo di exit e voice che spinge le amministrazioni all'efficienza. Ora occorre un ultimo sforzo per completare questa rivoluzione: va infatti superata l'inerzia dei comportamenti e far sì che tanto i dipendenti pubblici quanto i cittadini e le imprese possano diventare parte attiva di questo processo, creando le condizioni perché tutte le parti in gioco possano compiere scelte razionali. E, magari, veder riconoscere dagli analisti e commentatori accademici gli sforzi fatti e i risultati ottenuti. Ma si sa, questi ultimi arrivano sempre alla fine.


*l'autore è ministro per la Pubblica amministrazione*

## Come cambia la Pa

### OPERAZIONE TRASPARENZA

Percentuale di amministrazioni che hanno pubblicato sui siti web informazioni sulla trasparenza.

**Dati in %**



### LA VALUTAZIONE


È stato rafforzato il diritto all'accesso alle informazioni da parte dei cittadini  
Un'authority indipendente misura le performance

**I risultati.** Giudizi positivi dell'Ocse sul processo di modernizzazione  
la Commissione Ue riconosce all'Italia il successo nell'e-government

### ASSENTEISMO


Giorni di assenza per malattia procapite pre e post Legge n.133/08

Pre Brunetta Primo anno  
Secondo Terzo



### PIÙ GIORNI IN UFFICIO

Giorni di assenza per malattia procapite  
Maggio 2008 - maggio 2011



(\* ) A maggio 2008 la L.133/08 non era in vigore

Fonte: ministero Pa e Innovazione

«Sulla trasparenza la riforma c'è»

OGNI LUNEDÌ E VENERDÌ  
NON PERDERE L'APPUNTAMENTO CON  
LE **GUIDE DEL SOLE**

COME TAGLIARE I COSTI IN BANCA

VENERDÌ 22 SUL SOLE 24 ORE

# Legge elettorale, Bersani per il doppio turno

“Entro luglio il nostro testo”. Critiche dei referendari. Parisi: non è più tempo di parole

**GIOVANNA CASADIO**

ROMA — A Bersani sfugge un lapsus: «Il referendum per il Mattarellum è stato presentato da dirigenti e parlamentari... del Pci». Arturo Parisi, che comunista non è mai stato, non gradisce. Né gli altri referendari, da Walter Veltroni ai prodiani. E ancora meno apprezzano lo stop, che il segretario del Pd, nella riunione della direzione ieri, impone al partito sulla “guerra dei referendum” per cambiare la legge elettorale. «I referendum sono sì uno stimolo, ma gli esiti sarebbero un guaio — dice Bersani — e poi non portiamoci in casa problemi, ce ne sono già abbastanza intorno a noi». La morale è che i referendum vanno ritirati. Quello di Passigli (anti Porcellum e che “proporzionalizza” il voto) è già “in sonno”. Ma l'altro pro Mattarellum? Parisi e i prodiani sono sul

pie di guerra.

Alla fine il “parlamentino” democratico vota a maggioranza un ordine del giorno di mediazione, con un dispositivo e un allegato, nel quale si annuncia che la proposta per cambiare l'attuale “legge porcata” sarà portata avanti in Parlamento. Il Pd presenterà il suo progetto di legge (collegi uninominali e doppio turno, con una quota proporzionale e diritto di tribuna) a Montecitorio entro fine mese, chiedendo la discussione in aula per settembre. Poco per i referendari. Anche se Bersani (facendo propria l'idea di Marco Minniti) immagina una raccolta di firme nelle feste democratiche per sostenere la riforma parlamentare o trasformarla in una legge di iniziativa popolare. Ma per i referendari è semplicemente una mossa insufficiente. Parisi è durissimo: «Non c'è più tempo per buttare parole al vento, non possiamo non fare

nulla di concreto». L'ordine del giorno sulla legge elettorale passa a maggioranza: i prodiani Parisi e Santagata votano contro; in quattro (Gozi, Scalfarotto, Melandri, Zampa) si astengono. Gli altri, tra cui i veltroniani Giorgio Tonini e Walter Verini sono convinti di avere detto sì solo a principi generali, non al dossier (in allegato) messo a punto da Bressa e Violante. Tonini, in riunione, avverte: «Davanti al paese che ribolle, senza indulgenze all'antipolitica, però bisogna mobilitarsi contro il Porcellum». Il referendum sarebbe insomma la strada maestra per «non essere alla merce' di Berlusconi». Castagnetti: «Rinunciamo al nostro, se rinuncia Passigli». Per accelerare, Dario Franceschini decide di anticipare a ieri sera gli uffici di presidenza di deputati e senatori: martedì mattina, spiega, si vedono i gruppi per discutere il testo. Pippo Civati scrive sul blog di essere

deluso: «Un disastro la proposta del Pd, è stato un giro a vuoto».

Altri malumori in ordine sparso si traducono in 8 astensioni (tra cui i veltroniani, ma Veltroni vota a favore) sulla relazione e replica di Bersani. Ma i “sì” sono 175. All'unanimità passa l'ordine del giorno di Sandro Gozi per tagliare i costi della politica uniformandosi agli standard europei e legando la diaria alle presenze non solo in aula ma anche nelle commissioni. E Bersani: «Passiamo dalle parole ai fatti, senza sobrietà della politica non si va da nessuna parte». Non viene messo ai voti l'ordine del giorno di Marino, Meta, Bettini, Concia su “elezioni subito, niente governissimi”. Meta critica Rosy Bindi: «È un atto politico non un cavillo». Il segretario fa una mozione degli affetti: «Il partito è un bene comune da maneggiare con cura, non dividiamoci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Nuovo invito a fermare la raccolta delle firme. “Non portiamoci in casa altri problemi”**

## E un lapsus del segretario “resuscita” il Pci

“Il referendum per tornare al Mattarellum è stato presentato da dirigenti e parlamentari del Pci”. È il lapsus nel quale è incappato ieri mattina Bersani durante la relazione alla direzione del Pd. Tra i promotori del ritorno al Mattarellum figurano Parisi, Castagnetti e Veltroni



## Le posizioni

### PARISI

“Non possiamo non fare nulla di concreto” ha detto l'ex ministro

### TONINI

“Davanti al paese che ribolle, senza indulgenze all'antipolitica, però bisogna mobilitarsi contro il Porcellum”

### GOZI

Si all'unanimità per il suo ordine del giorno per tagliare i costi della politica uniformandosi agli standard europei



www.ecostampa.it

Indennità record

## POCO LAVORO TANTI PREMI PER LA CASTA DELLE REGIONI

di SERGIO RIZZO

**C**onosciamo l'obiezione: è nelle commissioni che si lavora. Proposte di legge, emendamenti, dossier... passa tutto da lì. Ritornello identico a quello con cui molti deputati e senatori replicano stizziti a chi ricorda la vecchia storia secondo cui nel nostro Parlamento, nonostante un costo non esattamente trascurabile, si batte un po' la fiacca. Ma se il presidente della Camera Gianfranco Fini un anno fa è sbottato pubblicamente lamentandosi dell'attività di Montecitorio ormai ridotta al lumicino («A meno che il governo non presenti qualche decreto c'è il rischio di una paralisi!») è addirittura inimmaginabile che cosa dovrebbero dire i presidenti dei consigli regionali di fronte a certi numeri.

Sapete quante sedute ha tenuto il consiglio della Calabria dalle elezioni del marzo 2010? Venti, ne ha fatte, in 486 giorni. E quello dell'Emilia Romagna? Ventitré. Il consiglio regionale del Lazio si è invece riunito 31 volte (ben due di lunedì, una di venerdì e perfino una, crepi l'avarizia, di sabato), quello della Basilicata 32, quelli di Lombardia e Puglia 34, e via così. Fino al record inarrivabile dell'Assemblea siciliana, dove i deputati regionali (questo è il loro status) si sono ritrovati in assise a palazzo dei Normanni, nello stesso periodo, in ben 91 giornate. A un ritmo, forsennato, pari alla metà di quello del Senato, che dal 12 gennaio di quest'anno ha dedicato alle riunioni d'assemblea 68 giorni su 201. Per non parlare poi dei lunghi, lunghissimi intermezzi. Andate nel sito

della Provincia autonoma di Bolzano, e scoprirete che la prossima sessione d'aula del consiglio provinciale, dopo l'ultima che si è chiusa la scorsa settimana, è in calendario per il 13 settembre. Due mesi tondi di pausa.

Circostanze che rafforzano in Cesare Salvi la convinzione che «nei nostri consigli regionali non si spaccano certamente la schiena». Anche per questo l'ex senatore della sinistra, che insieme al suo collega Massimo Villone (entrambi autori cinque anni fa del libro *Il costo della democrazia*) aveva condotto una battaglia strenua ma infruttuosa contro gli sprechi del Palazzo, non esita a giudicare una pagina nera il surreale dibattito che si sta sviluppando in Puglia. E proprio, con sbalorditivo tempismo, in questi giorni di rabbia montante contro i costi della politica. È accaduto che 32 ex consiglieri regionali abbiano chiesto la restituzione del taglio del 10% delle loro indennità, deciso con la Finanziaria 2006 targata Giulio Tremonti. Contro quella sforbiciata aveva fatto ricorso la Regione Campania di Antonio Bassolino e la Corte costituzionale gli aveva dato ragione. Di conseguenza il taglio era stato annullato e alla chetichella le Regioni avevano provveduto a ripristinare le vecchie indennità. Tutte, tranne la Puglia. Che ora si vede presentare un conto potenzialmente astronomico: 63 mila euro a cranio. Perché proprio adesso, è presto detto. Siccome la sentenza è del maggio 2007, la prescrizione quinquennale incombe. O arrivano entro il prossimo mese di maggio 2012, oppure i soldi evaporano.

Impensabile come quei 32 potrebbero accogliere l'iniziativa dell'assessore socialista della Regione Toscana Riccardo Nencini, impegnato a rilanciare una proposta già presentata tre anni fa al congresso del suo partito a Montecatini per ridurre «le indennità dei consiglieri regionali al livello più basso dell'Umbria e della Toscana». Risparmio possibile: 110 milioni di euro, 22 volte la cifra (5 milioni) che la Regione Puglia sarebbe ora costretta a sborsare se tutti i 70 consiglieri rivendicassero gli arretrati.

La faccenda sarebbe comunque maleodorante. Figuriamoci, poi, in un momento come questo con la gente pronta a impugnare i forconi. Ecco allora che nella maggioranza di sinistra ci si spertica a prendere le distanze: c'è chi propone di destinare gli arretrati a interventi sociali e chi semplicemente di rinun-

ciare a pretenderli. Anche se il vicepresidente del consiglio, Nino Marmo, esponente del Pdl, avverte: «Si tratta di diritti soggettivi, davanti ai quali c'è poco da fare. A chi chiede i soldi, la Regione dovrà darli». Mettiamoci dunque l'anima in pace.

I nomi dei 32 che hanno fatto la richiesta degli arretrati sono stati finora tenuti riservati. Uno di loro, però, non ha avuto alcuna remora nell'uscire allo scoperto. Si chiama Giovanni Copertino, ex democristiano ora berlusconiano: è stato sindaco, assessore, presidente della giunta e del consiglio regionale.

«Come ha sancito la Corte costituzionale, quel taglio non era dovuto. A nostro favore è stato riconosciuto un diritto e non vedo perché non debba esercitarlo», ha risposto a Francesco Strippoli del *Corriere del Mezzogiorno*. Tenendo a precisare di aver «sempre e solo considerato la politica come servizio». Il che non gli ha impedito, secondo quanto ha riferito Massimiliano Scagliarini sulla *Gazzetta del Mezzogiorno*, di incassare dalla Regione al termine di 20 anni di mandato in consiglio una buonuscita, tenetevi forte, di 492 mila euro. Una liquidazione extraterrestre, resa possibile da un meccanismo incredibile previsto dalle norme locali. A differenza dei comuni mortali per i quali la buonuscita a fine attività si calcola sulla base di una mensilità per ogni anno di lavoro, quella dei consiglieri regionali pugliesi è pari a una annualità per ogni legislatura di durata quinquennale: ovvero, 2,4 mensilità di stipendio per ciascun anno di lavoro. Una disposizione assurda, che ha comportato soltanto nel 2010, al termine del precedente consiglio, un esborso per le casse della Regione pari a 8 milioni di euro.

Non che nel centrodestra manchino i rossori e gli imbarazzi per certe posizioni sulla riscossione degli arretrati. Ma piuttosto che prendere di petto la questione, hanno preferito rilanciare la proposta di legge regionale per ridurre da 70 a 50 l'esercito dei consiglieri. Sperando magari di planare a quota 60. Un numero pari alla metà dei parlamentari locali della California, stato americano che però ha 37 milioni di abitanti: se ci si passa il paragone, nove volte e passa quelli della Puglia. Ma anche sette volte e spiccioli quelli della Sicilia, che di

«onorevoli» ne ha 90. Oppure 3,7 volte quelli della Lombardia, dove i consiglieri si fermano a 80.

**13** settembre, la data del prossimo consiglio della Provincia di Bolzano, dopo due mesi di pausa

## Gli eletti al lavoro




Ecco i giorni di seduta delle assemblee regionali e delle Province autonome dal 30 marzo 2010 a oggi

**IN ROSSO**

Le Regioni in cui si è votato il 28 e 29 marzo 2010

\* dal maggio 2010



D'ARCO

## Tuttifrutti

di Gian Antonio Stella



## Pagare i portaborse per risparmiare

**N**ella primavera 1987 Morandi, Tozzi e Ruggeri vinsero a Sanremo con *Si può dare di più*, Craxi si dimise da capo del governo, il Napoli di Maradona festeggiò il suo primo scudetto e il Parlamento si impegnò ad abolire il portaborse in nero. Un quarto di secolo dopo, però, la larghissima maggioranza di deputati e senatori se ne infischia ancora del decreto del Ministro del Lavoro del 16 marzo 1987 e del codice tributativo messo allora a punto dall'Inps per permettere ai parlamentari di «instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il proprio collaboratore». Lo ricorda, in una lettera a Gianfranco Fini, il portavoce dei Co.co. parl. (cioè il «portaborse»), Emiliano Boschetto: «Nella sola Camera risultano attualmente essere 230 gli assistenti accreditati; ciò significa che ci sono circa 400 deputati che utilizzano il fondo per motivi diversi a quelli cui è destinato. Se l'erogazione di tale somma fosse invece vincolata all'instaurarsi effettivo di un contratto di lavoro fra deputato ed assistente, ad ora, la Camera avrebbe un risparmio netto di circa 17.712.000 euro».

Per riassumere: il deputato riceve ogni mese 3.690 euro (fino a gennaio 2011 erano 4.190, poi c'è stato un taglio quasi totalmente scaricato sui portaborse) per pagare i collaboratori ma in realtà nessuno controlla se quei soldi vengono o meno smistati a chi di dovere. Tant'è vero che, alla richiesta di precisazioni di un



**Una riforma semplicissima: adottiamo anche noi le regole europee**

senatore, il segretario generale di Palazzo Madama Antonio Malaschini rispose un giorno che quel «contributo (...) non ha alcun vincolo di destinazione rispetto a eventuali prestazioni lavorative rese da terzi o a possibili configurazioni contrattuali». La certificazione scritta che si tratta di una ipocrita prebenda esentasse data a prescindere appunto dalla «eventuale» assunzione di un collaboratore. All'ennesima esplosio-

ne del problema, Fausto Bertinotti (che davanti alle *Iene* era caduto dalle nuvole: «non lo sapevo...») fece diffondere un comunicato: «La Presidenza della Camera ha approvato stamattina la delibera che mette fine all'anarchica situazione dei collaboratori parlamentari». Del resto, ricordo, «l'impegno a sanare i numerosi casi dei "portaborse in nero" era stata preso da lui e dal presidente del Senato Franco Marini».

Insiadatosi sul seggio più alto di Montecitorio, Gianfranco Fini ribadì che l'andazzo di pagare in nero il portaborse «da un punto di vista morale è un comportamento poco onorevole, una formula molto diplomatica per dire che è un comportamento inaccettabile». Bene, bravi, bis. Poi passano mesi, anni, decenni e tutto resta come prima. I collaboratori tornano a chiedere oggi di adottare le regole europee: il parlamentare segnala un collaboratore di fiducia e questo è provvisoriamente (provvisoriamente!) assunto e pagato direttamente dal Parlamento. Una riforma semplicissima. Che si può fare immediatamente. Eppure non si fa. Perché? Perché è molto più facile buttare lì a chiacchiere le proposte di straordinarie riforme istituzionali che tanto si sa che andranno impantanarsi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

# Ritorna l'Irpef sulla prima casa

## Nella denuncia dei redditi 2014 il 20% della rendita catastale

**ROBERTO PETRINI**

ROMA — Forse è la delusione più cocente per i contribuenti: tornerà l'Irpef sulla prima casa. L'illusione di una no tax area sulla casa è finita. Dobbiamo prepararci all'impatto e dovrà prepararsi anche il governo in carica negli anni 2013-2014 a pagare un prezzo in termini di impopolarità.

Le tasse sulla casa, invece di scendere, come recita il mantra berlusconiano, sono destinate a salire. Nonostante la discussa eliminazione totale dell'Ici sulla prima casa, avvenuta nel 2008 e costata ben due miliardi, le tasse sugli immobili cresceranno. A partire dall'Irpef che tornerà a mordere l'abitazione principale come annuncia una dettagliata e tempestiva analisi del Lef, l'associazione per la le-

galità e l'equità fiscale.

La «clausola di salvaguardia» contenuta nella manovra da 48 miliardi varata nei giorni scorsi prevede infatti un taglio delle agevolazioni fiscali, detrazioni e deduzioni, del 5 per cento nel 2013 e fino al 20 per cento nel 2014. Un meccanismo che è già legge dello Stato e che entrerà in vigore se non sarà varata la riforma del Welfare.

E tra le agevolazioni, una delle più in vista è proprio la deduzione integrale della rendita catastale dell'«unità immobiliare adibita ad abitazione principale», ovvero della prima casa, e delle relative pertinenze. Di conseguenza la rendita catastale (tariffa d'estimo della zona relativa per numero di vani rivalutata del 5 per cento) attualmente non concorre a formare l'imponibile Irpef.

Tutto ciò grazie ad una norma introdotta dal centrosinistra nel 2001.

Ora le cose cambiano. Con il taglio previsto per il biennio 2013-2014, un orizzonte non troppo lontano, al momento della compilazione della denuncia dei redditi i proprietari della casa di abitazione dovranno sommare al proprio imponibile Irpef anche il 20 per cento del valore della propria casa, ovvero della rendita catastale. Una stangata che colpirà 24 milioni e 200 mila italiani, possessori di prima casa e che assottiglierà lo sconto medio che oggi ammonta a 126,8 euro e che costa allo Stato circa 3 miliardi.

Le simulazioni, elaborate da *Repubblica*, parlano chiaro. Un proprietario medio, con una casa di 80 metri quadrati,

situata in una zona semicentrale di una grande città, dovrà mettere sull'imponibile Irpef il 20 per cento dei 1.000 euro della sua rendita catastale. Ebbene se questo contribuente-tipo ha un reddito annuo di 15 mila euro e una aliquota del 23 per cento dovrà rassegnarsi a pagare 46 euro in più. Non molto, ma se sommato agli altri aumenti in arrivo, dalle addizionali comunali e regionali Irpef del federalismo allora a regime, e agli altri tagli su detrazioni e deduzioni, non ci sarà da stare allegri. Il contribuente più agiato che guadagna 70 mila euro dovrà sborsare 82 euro e quello con 100 mila pagherà 86 euro. Mentre la pressione fiscale continuerà a salire: secondo la Cgia di Mestre, rischia di raggiungere nel 2014 il 44,1 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### I precedenti



#### AMATO

Nel 2000 il governo presieduto da Amato, con Del Turco ministro delle Finanze, dispone l'esenzione totale dell'Irpef sulla prima casa



#### PRODI

Il governo Prodi, alle Finanze Padoa-Schioppa nel 2007 abolisce l'Ici sulla prima casa per il 40% dei proprietari, in prevalenza con redditi medio-bassi



#### BERLUSCONI

Nel 2008 il governo Berlusconi completa l'abolizione dell'Ici sulla prima casa, che rimane in vigore solo per ville e abitazioni signorili

**Per 80 metri quadri pagheremo da 50 a 90 euro. È l'effetto dei tagli previsti agli sconti fiscali**



**Prima casa,  
come e quanto  
si ripagherà  
l'Irpef nel 2014**

**IPOSTESI**

Abitazione principale 80 mq  
Grande città semi-centro

Rendita catastale: 1.000 euro



Dal 2013 si tornerà a pagare l'Irpef sul:

5% di 1.000 euro

Dal 2014 si tornerà a pagare l'Irpef sul:

20% di 1.000 euro

Il 20% di 1.000 euro → 200 euro


| Chi ha reddito annuo di... | Aliquota | Pagherà l'Irpef sull'abitazione |
|----------------------------|----------|---------------------------------|
| 15.000 euro                | 23%      | 46 euro                         |
| 25.000 euro                | 27%      | 54 euro                         |
| 50.000 euro                | 38%      | 76 euro                         |
| 70.000 euro                | 41%      | 82 euro                         |
| 100.000 euro               | 43%      | 86 euro                         |

Rimbalzo delle Borse, Milano guida i rialzi

# Torna l'Irpef sulla prima casa

ROMA — Dal 2013-14 tornerà l'Irpef sulla prima casa. Lo prevede la manovra del governo: tassa del 20% della rendita catastale. Contro le misure economiche si schiera il fronte cattolico e critiche a Tremonti dal governatore della Lombardia Formigoni. Intanto boccata d'ossigeno sui mercati con Piazza Affari che recupera l'1,9%. Il Fondo monetario internazionale: la Ue si muova o sarà contagio. Ma la Bce assicura: l'Italia ce la farà da sola.

CONTE, PETRINI E POLIDORI  
ALLE PAGINE 6 E 7



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il sindaco di Torino si è dimesso in lacrime da deputato: dedicare ogni energia al Comune

# Fassino dice addio al doppio incarico

## “La gente è stufa, ma non tutto è casta”

GIOVANNA CASADIO

ROMA — «Per abbattere i costi della politica occorre avere più coraggio di quello avuto sin qui, anche per sbarrare la strada alla demagogia di chi vuole devastare tutto, fare apparire le istituzioni come un danno, uno spreco». Piero Fassino, leader del Pd, da maggio sindaco di Torino, si è dimesso da deputato per la duplice ragione, spiega, che al governo di una grande città come Torino va dedicata «ogni energia», e perché «non sono giusti i doppi incarichi, trasmettono una idea sbagliata della politica ai cittadini». Ha lasciato ieri Montecitorio, commosso, e tra gli applausi bipartisan dei colleghi. «Vivo con sofferenza e fastidio la campagna denigratoria nei confronti del Parlamento e della politica».

**Sindaco Fassino, lei quanto guadagna?**

«Meno di 5 mila euro al mese, per dodici mensilità, per guidare una città di un milione di abitanti. E per questa scelta ho lasciato il Parlamento. Un assessore della mia giunta ha un'indennità di 2 mila e 500 euro al mese. Saremo noi la casta? Bah...»

**Il sentimento di anti-politica è inarrestabile, e la crisi economica lo incendia?**

«Il sentimento diffuso è di disagio, malcontento o addirittura ostilità nei confronti delle istituzioni e della politica. La politica italiana nei comportamenti, nei modi di governare ha accentuato il senso di distacco, mortificato il valore dell'interesse generale, della legalità. Un disagio cresciuto via via, e che oggi esplose mentre al paese si chiedono sacrifici».

**Il rifiuto è nei confronti di tutti politici, di destra e di sinistra.**

«Il sentimento di indignazione popolare è sincero, ma non possiamo non vedere che viene cavalcato da chi teme il cambiamento nel paese. Vedono la fine di una classe dirigente, temono l'apertura di una fase nuova, e allora cercano di buttare all'aria tutti. Il modo migliore per rispondere però non è arroccarsi, ma mettere in campo le misure di riforma del Parlamento, dei costi della politica e delle istituzioni».

**Dovete ridurre subito i costi, o la gente non capisce?**

«Bisogna intervenire in tante direzioni: sui vertici degli apparati dello Stato, sugli amministratori delle aziende pubbliche. Sul piano dei ruoli politici e istituzionali, la proposta del Pd è di assumere i livelli di indennità

adottati dal Parlamento europeo anche in Italia».

**Quale deve essere il criterio di fondo?**

«La sobrietà, il rigore e la trasparenza».

**Le Province vanno tagliate?**

«La questione va affrontata, però bisogna mettere mano all'architettura istituzionale. Ci sono ottomila Comuni, la metà dei quali con meno di 3 mila abitanti, e allora vanno favorite unioni, integrazioni. In questo ambito va inserita la questione del superamento delle Province».

**Dai tempi del cappotto rivoltato di De Gasperi ai privilegi dei politici attuali ne corre, o no?**

«Siccome faccio politica da un po' di anni, dico attenti a non fare caricature. Nessuno è diventato miliardario facendo il parlamentare in questi anni. C'è molta semplificazione demagogica».

“

Occorre avere più coraggio, ma bisogna sbarrare la strada alla demagogia di chi vuole devastare tutto

Faccio politica da un po' di anni e dico che nessuno è diventato miliardario facendo il parlamentare

”



Piero Fassino



— | **Potere e omaggi** | benefit sanitari —

# Visite private gratis 24 ore su 24: gli onorevoli scoppiano di salute

**Stefano Zurlo**

■ Il popolo per andare dal medico si mette pazientemente in fila. E aspetta. Il rappresentante del popolo invece no: è troppo impegnato e allora è il medico a correre al suo capezzale. Il giornalista Roberto Poletti si è paracadutato per due anni in parlamento e ha raccolto la sua esperienza a Montecitorio in un libro, *Papponi di Stato*, che è un catalogo di privilegi da nomenklatura sovietica. Dentro c'è di tutto: dalla tribuna al Meazza all'assistenza dentro quel labirinto che è la dichiarazione dei redditi, senza dimenticare le cure del corpo. «La tessera Coni - racconta Poletti, eletto nel 2006 nel gruppo dei Verdi e rimasto in Parlamento fino al 2008 - serve per andare gratis allo stadio. San Montecitorio pensa anche alla dichiarazione dei redditi con un servizio gratuito di assistenza e consulenza fiscale».

E la salute? Tema delicato, delicatissimo, va da sé, e allora i parlamentari sono monitorati costantemente come gioielli in cassaforte. Cassaforte la cui combinazione si apre a spese della collettività: «Card Medital garantisce un servizio medico d'urgenza 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, basta chiamare il numero verde 800..., struttura privata pagata dallo Stato, cioè dai cittadini». Insomma, il Palazzo dispone di una sorta di clini-

ca incorporata. E perfino di una squadra di fisioterapisti "personalizzati".

Succede infatti che il parlamentare prediliga la settimana lavorativa corta. E che c'entra la settimana corta con i fisioterapisti? C'entra, c'entra. Perché bisogna concentrare gli impegni, tutti gli impegni, nell'arco di tre giorni, quattro per i più volenterosi che si trattengono a Roma anche al venerdì. Dal sabato al lunedì, in generale, non si vede nessuno. E allora per forza la naziona-

## CLINICA MONTECITORIO Basta chiamare un numero verde. Garantiti anche i massaggiatori

le si allena al martedì sera sul campo militare della Cecchignola. Gli onorevoli discutono di dribbling e di gioco e se c'è qualcuno acciaccato si trascina zoppicando fino alle attrezzate salette dei fisioterapisti, un bel massaggio e via, come nuovo, e sono così bravi, i massaggiatori, che devi prenotarti». Bisogna fare in fretta, perché la settimana finisce presto. E il giovedì pomeriggio, anzi già la mattina, c'è il fuggi fuggi: «Fin dalla mattina, si respira l'aria del fine settimana, i deputati che non sono di Roma e dintorni fanno mente locale e si mettono al telefono a prenotare i voli. Si vota dalle

undici del mattino in poi, mal che vada c'è una seduta dopo pranzo, verso le tre». Poi comincia la fuga.

Fuggi fuggi comodo, intendiamoci: «Naturalmente la Sea pensa anche alla sfiancante attesa prima dell'imbarco di noi poveri lavoratori parlamentari: possiamo goderci i comodi divani delle sale vip, con servizio bar gratis, giornali e postazioni internet gratis, eventuali sale riunioni, sempre gratis. Non che sia un privilegio epocale, ma al viaggiatore normale la tessera che dà diritto all'accesso costa 800 euro, buttali via».

Non basta: «E i severissimi controlli di sicurezza agli imbarchi? Per tutti ma non per noi, noi si passa da dietro, come hostess e steward. Se beccano un viaggiatore che vuol salire sull'aereo con un paio di bottiglie di vino, tanto per fare un esempio, glielo requisiscono. Con i parlamentari non si azzardano». Così, il weekend a casa si allunga come un elastico fino a quattro giorni. Certo, qualche volta si rimane alla Camera anche al venerdì, ma sono le eccezioni. «Nei primi cento giorni di questa mia legislatura, dal 2006 al 2008, la Camera ha tenuto 36 sedute, equivalenti, secondo il calcolo dei giornali, a poco più di due ore al giorno di lavoro». Certo, il parlamentare non lavora solo in aula. Però. Due ore quotidiane di fatica e un grappolo di *benefit*. È la casta.

**MANUALE ANTICRISI**

1 | Il bilancio statale

**Cambio di vento. Non c'era aria di sfiducia, poi il Governo si è indebolito e i mercati hanno avuto paura di una mano meno ferma al timone del rigore**

# Niente panico da conti pubblici

**Timori ingiustificati: in Italia disavanzi minori rispetto all'Eurozona**

di **Fabrizio Galimberti**

**N**ei giorni bui dell'autunno 2008, fra la gente in coda al supermercato si sentivano voci angosciate: «Devo ritirare i denari dalla banca?», «e dove li metto?», «devo vendere i BoT?», «mi toglieranno più soldi dalla busta-paga».....

Siamo tornati a quelle giornate convulse? La risposta breve è «no». La crisi che ci troviamo a vivere è una crisi seria, ma non ha molto a che vedere con la Grande Recessione che si dispiegò tre anni fa. Tuttavia, è importante prima di tutto capire la natura di questa crisi. Se non si capisce quello che succede ci arrocciamo in difesa. Cosa facciamo quando entriamo in una stanza buia? Prima di tutto, ci fermiamo: non andiamo nè avanti nè indietro. Il comportamento è razionale: non possiamo inoltrarci nel buio, rischiamo di farci male. Ma quello che è razionale per ognuno di noi diventa pericoloso per noi come comunità: se tutti si fermano, rimandano

le spese, non mettono mano al portafoglio, allora i soldi non circolano più, l'economia si ferma e torna la recessione.

In questa prima puntata del "manuale anticrisi" diventa allora necessario spiegare quello che è successo. Vediamo di rispondere a due domande:

Perché l'Italia si trova nell'occhio del ciclone? Forse perché i conti pubblici italiani vanno male? No, i conti pubblici non vanno affatto male, e bastano alcune cifre per rendersene conto. L'anno scorso l'Italia ha registrato un deficit pubblico pari al 4,5% del nostro prodotto nazionale (Pil), e quest'anno il deficit scenderà al 3,9% (i dati dei primi sei mesi confermano il miglioramento). In ambedue i casi si tratta di disavanzi minori rispetto all'Eurozona. E questa è la ragione per cui, malgrado il nostro debito pubblico (una triste eredità del passato) sia molto elevato, i mercati ci avevano lasciati in pace. Gli occhi erano puntati su altri Paesi (Grecia, Irlanda, Portogallo) e l'Italia veniva considerata, una volta tanto, affidabile. Tutto è cambiato quando, dopo la sconfitta alle elezioni amministrative, il Governo si è inde-

bolito: i mercati hanno avuto paura che la mano ferma che aveva finora retto il timone delle nostre finanze pubbliche avrebbe cominciato a traballare, e il deficit non sarebbe più stato tenuto sotto controllo.

D'accordo, ma sono giustificati questi timori? I fatti finora ci dicono di no, questi timori non sono giustificati. Nei momenti difficili gli italiani sanno mettere da parte le ostilità, e maggioranza e opposizione si sono messe d'accordo per far passare una manovra di correzione dei conti. Si può criticare questa manovra, ma in ogni caso si tratta di una stretta che mantiene il bilancio pubblico in zona sicurezza. E non è solo a livello parlamentare che si nota una maggiore unità di intenti. Anche a livello dei corpi intermedi - sindacati e datori di lavoro - vi è stato uno storico accordo sui contratti, e, su questo cruciale articolo della pace sociale, si è sotterrata l'ascia di guerra.

Ciò detto, la crisi non è finita. Molti ostacoli devono ancora esser superati e molte legittime preoccupazioni ancora turbano i cittadini. Nei prossimi giorni le affronteremo.


[fabrizio@bigpond.net.au](mailto:fabrizio@bigpond.net.au)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La domanda

### Italia nell'occhio del ciclone per colpa delle finanze statali?

*Deficit pubblico in via di miglioramento, debito ancora molto elevato. È questa l'equazione che rende di difficile comprensione per i risparmiatori la reale entità del rischio conti pubblici. Con una variabile abbastanza inedita nel panorama italiano: la manovra aggiuntiva approvata nei giorni scorsi a tempo di record ha dato prova di coesione tra le forze politiche e sociali.*



# Mercati e manovra **Le voci. Sì all'alleanza tra chi produce per rimettere in moto il Paese, meno tasse sul lavoro, investire sui giovani, i dubbi sulla previdenza**

IL MANIFESTO DEL SOLE 24 ORE

## Fisco e taglio ai costi della politica le priorità

I commenti dei lettori sul sito del Sole 24 Ore: molti i consensi sui Nove impegni per lo sviluppo

**S**ono tantissimi i lettori del Sole 24 Ore che, attraverso il sito del giornale, hanno voluto commentare il Manifesto per la crescita in nove punti che il quotidiano ha proposto sabato scorso, e sul quale il capo dello Stato Giorgio Napolitano ha invitato a un confronto nel merito. Dopo le risposte delle categorie produttive pubblicate ieri, in questa pagina vi proponiamo una selezione delle centinaia di commenti inviati dai lettori che riprendono tutti i temi trattati dal nostro documento: dalla riduzione delle tasse sul lavoro alla pensione a 70 anni entro il 2020 passando per l'adozione di eurobond, le privatizzazioni, le liberalizzazioni, il patto di stabilità non derogabile, l'aumento delle tasse universitarie, una Pa trasparente e il taglio dei costi della politica.

È quest'ultimo il tema più sentito, considerato quasi una prova su cui, dopo molti annunci e poche azioni, gli eletti sono chiamati a dimostrare la propria serietà. Dopo taglio delle province e riduzione dei parlamentari, l'altro argomento che appassiona maggiormente è l'innalzamento dell'età pensionabile. Per alcuni lettori sarebbe meglio puntare su azioni a favore dell'occupazione giovanile ma, d'altra parte, è proprio attraverso una riforma della previdenza che si possono liberare risorse in grado di incentivare il lavoro per le nuove generazioni come dimostra la simulazione a pagina 10: la pensione di vecchiaia fissata a 70 anni entro il 2020 porterebbe una dote da 10 miliardi. Il dibattito è aperto e, al di là di opinioni naturalmente variegata, c'è l'apprezzamento per il metodo: mettiamo in campo proposte concrete per costruire la crescita.

**APPROFONDIMENTO ON LINE**

Esprimete la vostra opinione  
www.ilssole24ore.com



--- Renzomario

### D'accordo su tutti i punti, riprendiamoci le nostre vite

Sono d'accordo in linea generale su tutti i punti da Voi indicati. Sono contento soprattutto dell'elemento positivo che

traspare e sostiene la volontà di riprendere in mano le nostre vite, non solo dipendere da altri.

Seguo il vostro giornale con attenzione e devo dire che oggi forse è l'unico da leggere fino in fondo, non solo i titoli.

Mi auguro che il vostro appello giunga a tutti coloro che devono decidere e soprattutto che decidano in fretta in ambito dei costi della politica. Via le Province, sono diventate il parcheggio dei politici senza futuro o del contentino. Dimezzare la Camera e dare un volto nuovo e moderno al Senato trasformandolo in rappresentanza regionale e riducendo a un terzo degli attuali senatori. Già questo sarebbe un successo straordinario e chi lo farà riceverà in voti un premio altrettanto straordinario dall'elettorato.

--- Renato

### Trasparenza ed efficienza contro i mali della politica

Sono assolutamente d'accordo su tutti i punti. In particolare, ritengo che sia importante la massima trasparenza ed efficienza in tutte le cose pubbliche e che i costi della politica e di tutti i parlamentari siano riportati alla media dei costi europei per dare credibilità alla classe politica.

--- Jorge2009

### Completare le proposte con giustizia e sviluppo

Vi invio i miei commenti sui diversi punti.

1) Tasse sul lavoro: con i ricavi dell'aumento Iva, oltre all'Irap ridurrei l'Irpef, che disincentiva la crescita quali/quantitativa del lavoro;

2) Pensione a 70 anni: senza interventi sulle pensioni di anzianità (auspicabili), fissare l'età di 70 anni per la pensione di vecchiaia ha effetti scarsi sulla età effettiva al pensionamento;

3) Eurobond: difficile immaginare che Germania & Co accettino di "diluire" il loro merito creditizio con Grecia & Co.

4) Privatizzazioni: utile ridurre la presa della politica sull'economia, peccato il segnale in senso contrario dal recente referendum sull'acqua...

Condivido le proposte su liberalizzazioni, costi standard, rette universitarie, trasparenza della pubblica

amministrazione e costi della politica. Aggiungerei:

- l'eliminazione di almeno un grado di giudizio per la giustizia civile;

- la trasparenza sulle dichiarazioni dei redditi individuali (effetto «controllo sociale»)

- favorire la crescita dimensionale delle aziende abolendo l'articolo 18 e incentivando il capitale di rischio.

--- Menenio

### Troppe occasioni perse contro costi e privilegi

Vorrei che i nove «comandamenti» diventassero un decalogo e che l'ultimo riguardasse veramente i costi della politica. Se non erro è da un bel po' di tempo che ascoltiamo ritornelli su questo tema ma ahimé fino a oggi abbiamo assistito di sicuro a degli aumenti di spesa (si veda da ultimo l'articolo del Sole 24 Ore, dedicato alle sei parole con cui sono state aumentate le spettanze a 12mila euro all'anno).

--- Luca

### Manca lo strumento del referendum propositivo

Le vostre proposte sono (quasi) tutte di buon senso e largamente condivise. Il problema è la resistenza delle singole categorie e delle loro lobby. All'Italia manca uno strumento fondamentale in questo frangente: il referendum propositivo. Se, come la Svizzera, avessimo questo incredibile strumento di democrazia, alcuni passaggi come il taglio dei costi della politica o l'abolizione delle province sarebbero quasi scontati.

--- Massimiliano

### Un comandamento che non ammette eccezioni

Due considerazioni su quanto proposto per l'università e per i costi della politica.

In materia di università, preferisco un livello ugualmente elevato in tutti gli atenei e accessibile in modo uguale per tutti. La formazione è un elemento troppo importante per la crescita di una comunità. La classificazione di «bravura»

degli atenei (benché non veda come si possa realmente fare) «declassificherebbe» gratuitamente tutti i professori e i laureati degli altri atenei che in uguale misura credono e si

impegnano in quello che fanno. Quanto ai costi della politica e alla trasparenza: se pensiamo che tutti i costi politici sono ripagati con le tasse, un politico non dovrebbe avere dubbi sulla continua ricerca di riduzione di tali costi, anche in rispetto alla comunità di cui è membro e che gli ha dato la delega alla gestione della cosa pubblica. Allo stesso modo la pubblica amministrazione, che è proprietà di tutti, non dovrebbe neanche chiedersi se rendere trasparente il proprio operato. Ricordiamoci che tutto è gestito sul principio del mandato.

## GIOVANI

— Claudio

### Investire sui figli, con sostegno e formazione

D'accordo su tutti i punti, soprattutto sulle liberalizzazioni totali sia nel commercio, che nelle professioni, che nei servizi. Aggiungerei due punti: - l'investimento sui figli che sono il nostro futuro, attraverso nuove politiche di sostegno (asili, assegni ecc.) e interventi sulla scuola (massima concorrenza tra pubblico e privato con possibilità di scelta per tutti attraverso sostegni statali ai singoli); - la drastica riduzione delle imposte, con aliquota del 20% a tutti i redditi ma con pene severe (carcere) per chi evade anche pochi euro.

— alessandro2148

### Creare lavoro per aiutare la ripresa del Paese

Per me va bene quanto proposto. Insisto sul lavoro ai giovani e sul dare lavoro. Mancano, tra le proposte, la richiesta di una nuova legge elettorale e lo sblocco dei cantieri già finanziati (coi soldi che giacciono congelati) che potrebbero dare lavoro e aumentare il Pil. Manca uno sblocco almeno parziale dei contratti del pubblico impiego, che spesso sono da fame, con il conseguente aumento della spesa per consumi ed effetto positivo, anche in questo caso, sul Pil.

## FISCO

— Francesco Forti

### Una riforma profonda contro i freni alla crescita

Il punto per me più debole delle nove proposte è il primo. Perché troppo poco. Il Fisco va riformato profondamente, perché oggi è un freno allo sviluppo e alla crescita. E non sono d'accordo con l'innalzamento dell'Iva, perché è una imposta regressiva.

Poi manca un binomio indispensabile: Giustizia e Sicurezza. Nessun investitore estero spende in Italia se vede rischiare il suo investimento con una giustizia lenta e bizantina e una sicurezza in certe zone inesistente (e ora la malavita organizzata è presente anche al Nord).

— Lucsem

### Un'autorità europea per finanza e imposte

Faccio una proposta alternativa: rimettere tutte le decisioni in materia di finanza e tassazione a un unico organismo europeo, valido per tutti i 27 Stati, con un altro ente esterno di controllo.

— Massimo

### Studi di settore viziati da un approccio teorico

Comincerei con due punti essenziali per far ripartire l'Italia:

- 1) limitare a tutti i soggetti pubblici e privati i pagamenti a fronte di lavori eseguiti a 30 giorni e non come accade oggi, con i pagamenti che in media avvengono a 120 giorni. Questo consentirebbe di far vivere piccole e medie imprese e aumentare la velocità degli scambi commerciali e metterebbe un freno a falsi bilanci previsionali complicati da formulare e che falsano completamente lo stato di salute di imprese e artigiani (consentendo al nero e all'evasione di infiltrarsi nel tessuto produttivo).
- 2) revisione degli studi di settore, che non rispecchiano le dinamiche di mercato e non prendono in considerazione gli alti e bassi ma livellano tutti gli attori su grafici di produttività sempre crescenti. Queste

analisi sono accademiche e teoriche ma da diversi anni danneggiano il tessuto economico dell'Italia, artigianato e piccola impresa compresa.

## LIBERALIZZAZIONI

— Mxa75

### Rimuovere i bizantinismi da leggi e Codici

Sono completamente favorevole alle liberalizzazioni. Ma le liberalizzazioni per loro natura rimuovono dei vincoli strutturali che nel bene (pochissimo) e nel male (tantissimo) regolavano importanti meccanismi sociali.

Se liberalizziamo senza allo stesso tempo rendere efficiente la nostra giustizia civile e penale e snellire i codici ci troveremo a operare in un ambiente da legge della giungla. Quello di oggi sembrerebbe una società di retti a confronto.

Quindi io sono favorevolissimo alle liberalizzazioni, ma mi preoccupa il fatto che nessuno faccia notare che senza un riassetto del nostro sistema bizantino di leggi e senza una rifondata magistratura che agisca con grande velocità e chiarezza rischiamo di distruggere tutto quello di buono che le liberalizzazioni possono offrirci. Le due cose (liberalizzazioni ed efficientamento della giustizia) sono assolutamente collegate.

## PENSIONI

— Ottavio Margini

### L'età pensionabile elevata è rischiosa per l'occupazione

Ho qualche perplessità su alcuni dei nove punti proposti.

In materia di fisco, l'aumento dell'Iva si traduce in un maggior aumento dei prezzi, in un momento in cui il mercato interno è depresso per la perdita di potere d'acquisto / impoverimento.

In materia di età pensionabile: sì all'innalzamento, ma solo dopo un forte calo della disoccupazione, del precariato e della cassa integrazione.

Meglio agevolare il lavoro alle giovani leve piuttosto che mantenere anziani al lavoro, magari in Cassa integrazione.

Mi permetto di segnalare che mancano proposte per il rilancio dell'attività d'impresa. Tale rilancio non dipende solo da interventi sul bilancio dello Stato, ma anche da politiche di mercato.

— Alberto

### L'inevitabile rinvio dell'età per ritirarsi

Quattro proposte:

1) primarie obbligatorie per l'elezione di chi intende accedere a cariche amministrative e politiche;

2) abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e dei rimborsi elettorali: se vogliono soldi, li raccolgano tra i loro elettori con obbligo di contabilità e revisione legale dei conti (non capisco perché le imprese debbano avere contabilità e controlli e i partiti no);

3) semplificazione di tutte le procedure amministrative mediante introduzione del rapporto costi/benefici. Ossia, la burocrazia non può chiedere e opprimere i cittadini chiedendo informazioni già in possesso o chiedendo adempimenti scarsamente utili, e bisogna valutare i costi e i benefici dei singoli atti;

4) pensioni: sarà dura andarci a 70 anni, ma salvo i cosiddetti «lavori usuranti» non c'è niente da fare. È inevitabile, è un problema di età media che si è allungata, bisogna mettere in relazione i 35-40 anni di contribuzione con i 35-40 anni di pensione attesa (tenendo conto anche della reversibilità)

## METODO

— Rino Esposito

### Un'alleanza tra chi produce per far ripartire il Paese

Ottimo tutto, ma perché tutte le categorie di produttori, visto che hanno tante e buone idee, non si mettono per una volta assieme e le fanno, queste cose, o almeno le chiedono tutte assieme e con forza? Una specie di grande alleanza di chi produce. Troppo da paese anglosassone e/o teutonico?

— Il Veniero

### Impegni condivisibili ma resta lo scetticismo

La realizzabilità in Italia di un simile programma (condivisibile in buona

parte) è riassumibile in due affermazioni:

1) «Vede, Governatore, le cose in Italia si possono fare solo quando la casa brucia!» (come ricorda l'articolo in cui sono contenuti i Nove impegni, Ndr)

2) Le strade del mondo sono lastricate di buone intenzioni...quelle italiane di ipocrisia e di promesse non mantenute!

— Marco

### Ancora troppo indietro su Internet e banda larga

Internet. È certo che non sia la panacea a tutti i mali però mi sorprende che non venga citato. Non c'è futuro senza una buona rete Internet. Noi abbiamo «festeggiato» il raggiungimento della soglia del 50% di utenti, non sono dati da paese occidentale.

Reti wireless e banda larga. Mettere tanti servizi in rete, che farebbero risparmiare un po' di soldi e cercare di sviluppare l'e-commerce.

“

#### IL TAGLIO

«Via le Province e meno i parlamentari: chi lo farà sarà premiato dagli elettori»

“

#### BUROCRAZIA E TRASPARENZA

«La Pa è di tutti e non dovrebbe neanche chiedersi se rendere trasparente il proprio operato»

“

#### POCO REALISMO

«Gli studi di settore non riescono a rispecchiare le dinamiche di mercato»

“

#### ISTRUZIONE

«Più assegni e asili e massima concorrenza tra scuole pubbliche e private»

“

#### SERVONO INTESE

«Perché le categorie non si uniscono e chiedono queste cose con forza?»

“

#### INNALZAMENTO OBBLIGATO

«Sarà dura andare in pensione a 70 anni ma salvo gli usuranti non ci sono alternative»

## IL MANIFESTO DEL SOLE 24 ORE

*Il sostegno web dei lettori: riprendiamoci le nostre vite, costruiamo noi la crescita*

Ridurre i costi della politica, intervenire sulla giustizia, investire su internet: tra i commenti inviati dai lettori ai Nove impegni per la crescita ci sono i consigli, le adesioni e i dissensi più vari. E c'è anche chi ha scrit-

to: fate bene ad avanzare queste proposte, perché quel che conta è la voglia di riprenderci le nostre vite, di non dipendere da altri. Questo potrebbe essere davvero l'Impegno numero zero.

► pagina 8



# La crisi dei mercati L'EUROPA SEPARATA DI MONETA E POLITICA

di PAOLO SAVONA

**L**A MAGGIOR parte dei commenti di ieri sottolineano che le reazioni delle Borse bocciano come insufficiente la manovra di governo per porre al riparo i nostri titoli di Stato dagli attacchi speculativi. Non è escluso che sia così, ma se lo fosse sarebbe solo una parte della questione del nostro debito pubblico, come testimonia il fatto che anche altri Stati, che le manovre le hanno fatte, anche se non digerite, restano sotto attacco, nonostante le ripetute assicurazioni collettive e di singoli leader dell'Unione europea. Seguo da anni con Carlo Pelanda l'evolversi degli scenari geopolitici e abbiamo fior di studenti che studiano i diversi scenari delle relazioni internazionali. Ci sembra che le recenti vicende riguardanti i debiti sovrani richiedano una diversa interpretazione e la risposta all'attacco speculativo debba essere diversa: i mercati desiderano sapere se l'Unione europea esiste politicamente e se, quindi, l'euro è una moneta destinata a sopravvivere perché ha dietro una forma qualunque di Stato. I dubbi sulla possibilità degli Stati membri di rimborsare i loro debiti pubblici dipende da questo chiarimento, perché se l'euro si dissolvesse, l'effetto sarebbe un default a catena. Occorre quindi creare le condizioni affinché la risposta sia credibile; se così non fosse la speculazione non cesserebbe di svilirne giorno dopo giorno il valore dei debiti sovrani (e non solo di quelli!).

Continua a pag. 12


Ci spiace doverlo dire, ma l'entità raggiunta dai titoli in circolazione degli Stati europei è tale che i mercati hanno ragione di chiedere siffatto

chiarimento. Superato un certo rapporto rispetto al Pil, che gli economisti valutano oggi intorno al 70%, si entra in un circolo vizioso affrontabile solo attraverso operazioni straordinarie. La speculazione sfrutta le incertezze che incontra questa politica e usa il rostro delle agenzie di rating per attaccare i debiti dei singoli Stati e guadagnare operando al ribasso.

Il problema ha carattere generale e richiederebbe una soluzione globale, rallentata dal fatto che i mercati riservano un trattamento asimmetrico al debito pubblico americano perché gli Stati Uniti possono infatti vantare d'essere tuttora il Paese economicamente più solido e istituzionalmente più assestato; in più beneficia della possibilità di creare dollari, la moneta universalmente accettata che non mostra per ora segni che lo sarà di meno in futuro. L'Unione europea può contare sulla prima e la terza caratteristica, anche se hanno minore consistenza, mentre non beneficia della seconda, quella d'essere una qualche forma di Stato ben organizzato. La nostra interpretazione è che i mercati desiderano sapere se essa è un'istituzione solida, in cui gli Stati membri sono realmente convinti di dover stare insieme o se è una organizzazione economica claudicante e, quindi, contingente, che ha proposto l'euro come moneta di riserva solida senza adeguata struttura politica. È ovvio che l'attenzione è rivolta soprattutto alla Germania, ma è indirizzata verso tutti i Paesi membri, in particolare quelli appartenenti all'euroarea. La solvibilità dei singoli Stati è secondaria per il mercato: se vuole, la speculazione se li può giocare uno per uno quando vuole e nessuno tra essi può fronteggiare gli attacchi da solo. Diverso è invece se essi stanno insieme e si assistono l'uno con l'altro: i Paesi dell'Unione europea devono convincersi di ciò — e ancora non lo sono — per dare una risposta forte e decisiva e così rompere, come suol dirsi, le ossa alla speculazione. Non si raggiunge certo questo risultato deflazionando e affamando i pove-

Non convince perciò i mercati. Le decisioni di riduzione della domanda pubblica e privata che vengono imposte agli Stati il cui debito sovrano è sotto attacco riducono la crescita e, quindi, peggiorano in prospettiva il suo rapporto con il Pil, l'indicatore consueto di riferimento in materia. Poiché il grado di concorrenza è ancora basso per la maggior parte di essi, gli aumenti dei prezzi internazionali e delle maggiori tasse richiesti per tamponare la crisi trovano un habitat favorevole per trasferire questi oneri sui prezzi interni; ciò induce la Bce ad aumentare i tassi dell'interesse in adempimento di un mandato ristretto a essa affidato di controllare l'inflazione, con l'effetto di imprimere un'ulteriore spinta verso il basso alla crescita.

Per il bene di tutti, occorre uscire da questo circolo vizioso.



| L'INTERVISTA |

# Quadrio Curzio: «Ci salviamo soltanto con gli eurobond»

di **GIUSY FRANZESE**

ROMA - Ci vogliono decisioni rapide ed efficaci. L'economista Alberto Quadrio Curzio non nasconde le preoccupazioni per la sorte dell'euro. «Credo che l'Europa debba fare un passo avanti. Servono strumenti nuovi: l'eurobond e un ministro delle Finanze di Eurolandia».

**Lunedì il disastro, martedì la miglior performance. A Piazza Affari**

**continuano le montagne russe, con oscillazioni difficili da capire.**

«La mia impressione è che ci siano dei forti movimenti speculativi che hanno deciso di colpire l'Italia perché all'interno di Eurolandia è il Paese più grande tra quelli che hanno delle debolezze

ve interrogarsi su una situazione complessiva dei mercati che non è fisiologica. E credo sia arrivata l'ora di adottare un nuovo strumento di politica economica finanziaria: gli eurobond. Altrimenti corriamo dei grossi rischi. E non sto parlando solo dell'Italia».

**La cancelliera tedesca, Angela Merkel, non è d'accordo.**

«Anche i titoli di Stato francesi, per quanto stiamo parlando di livelli completamente diversi, in questi giorni hanno raddoppiato il differenziale rispetto ai bund. Che ci sia tensione sull'euro è fuori discussione».

*«Servono nuovi strumenti per fermare gli speculatori»*

**E con gli eurobond saremmo in salvo?**

«Voglio ricordare due dati. La prima emissione di bond dell'Efsf, il cosiddetto fondo salva-stati, era di 5 miliardi. La domanda è arrivata a 45 miliardi di euro. Vuol dire che i titoli con il marchio dell'Europa sono considerati solidi».

**Il secondo dato?**

«Si stima che i fondi sovrani, Cina o i Paesi del Golfo, abbiano risorse per 4-5.000 miliardi di dollari. Dove stanno andando questi soldi? E' evidente che se offriamo loro una buona alternativa, possiamo aspirare ad attirarne una parte».

**Il Fmi suggerisce all'Europa di adottare un approccio più federale per fronteggiare la crisi. Che ne pensa?**

«Credo che bisogna andare verso un sistema di cooperazioni rafforzate, dando un peso diverso agli Stati, in proporzione al Pil. Sarebbe utile un ministro delle Finanze di Eurolandia. Una sorta di interfaccia al presidente della Bce».



Alberto Quadrio Curzio

strutturali».

**La debacle di lunedì, quindi, non è legata a un giudizio negativo sulla manovra?**

«L'Italia ha approvato rapidamente una rettifica dei conti di circa 50 miliardi di euro. Una manovra consistente che ci porterà al pareggio di bilancio nel 2014. L'Italia è stata sempre capace di gestire un debito pubblico gigantesco senza mai mancare o ritardare una scadenza. Non c'è alcun motivo per credere che non sarà così anche adesso».

**Insomma si tratta di pura speculazione?**

«Le forti oscillazioni di questi giorni sono dovute senz'altro agli speculatori, il cui obiettivo è realizzare guadagni rapidissimamente innescando fenomeni ribassisti o rialzisti. A loro volta, questi fenomeni, fanno scattare i meccanismi automatici di gestione, i cosiddetti stop-loss. E' una combinazione pericolosa. Eurolandia de-



© RIPRODUZIONE RISERVATA